

Corso di Laurea specialistica in

Lavoro, Organizzazione e Sistemi Informativi

IL "CORPO DEL REATO"

Studio sulla corporeità nelle pene alternative alla detenzione

Relatrice: Dott.ssa Michela Cozza

Laureando: Francesco Pace

INDICE

INTRODUZIONE	PAG. 9
CAPITOLO 1: LA DETENZIONE	
1. STORIA DEL SUPPLIZIO	PAG. 15
1.2 La nascita del carcere	PAG. 17
2. POTERE E CONTROLLO	PAG. 19
2.1 Weber: "Macht" e "Herrschaft"	PAG. 20
2.2 Da Weber a Foucault: L'assenza del corpo	PAG. 24
3. "SORVEGLIARE E PUNIRE": IL POTERE DEL CARCERE SU	U L
CORPO	PAG. 26
3.1 I principi della detenzione	PAG. 27
3.2"La buona condizione penitenziaria"	PAG. 31
4. IL "CORPO INCARCERATO"	PAG. 36
5. LE PENE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	PAG. 38
5.1 Affidamento in prova al Servizio Sociale	PAG. 40
5.2 La semilibertà	PAG. 41
5 3 La detenzione domiciliare	PAG 41

CAPITOLO 2: GLI SPAZI DELLA DETENZIONE

1. LA DETENZIONE IN ITALIA: BREVE STORIA	PAG. 45
2. LA DETENZIONE OGGI	PAG. 47
3. IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO	PAG. 49
3.1 Il "sesso recluso"	PAG. 53
3.1.1 Omosessualità	PAG. 56
3.2 Gli spazi della genitorialità	PAG. 57
3.3 Ammalarsi di carcere: le sindromi detentive	PAG. 60
3.3.1 Autolesionismo e suicidio,	PAG. 63
4. CONCLUSIONI: CONFRONTARSI CON IL MONDO DELLE	PENE
ALTERNATIVE	PAG. 65
CAPITOLO 3: METODOLOGIA DELLA RICERCA	
1. L'ANALISI QUALITATIVA E IL DISEGNO DELLA RICERCA	PAG. 69
2. L'OGGETTO DELLA RICERCA	PAG. 72
3. LA METODOLOGIA	PAG. 73
4. L'INTERVISTA	PAG. 74
4.1 Tipologie di intervista: telefoniche o faccia a faccia	PAG. 75
4.2 Tipologie di intervista: strutture, non strutturate, semi-struttura	tePAG. 77

4.2.1 Intervista strutturata	PAG. 77
4.2.2 L'intervista non strutturata	PAG. 78
4.2.3 L'intervista semi-strutturata	PAG. 79
5. LE INTERVISTE A TRENTO	PAG. 81
6. LE INTERVISTE A PESCARA	PAG. 83
7. L'ANALISI DEI DATI	PAG. 85
CAPITOLO 4: I "RISTRETTI"	
1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	PAG. 89
2. I "RISTRETTI" E LA DETENZIONE	PAG. 91
3. I "RISTRETTI" E LA SESSUALITÀ	PAG. 95
3.1 Affetti "ristretti"	PAG. 97
3.2 Vivere da "ristretti" in casa di parenti: opportunità e p	problematichePAG. 100
4. I "RISTRETTI" E IL FUTURO	PAG. 102
5. I "RISTRETTI" E I CAMBIAMENTI	PAG. 104
5.1 "vivere il corpo" nella pena intra ed extramuraria	PAG. 107
6. I "RISTRETTI" E IL CORPO INTRAPPOLATO	PAG. 109

CONCLUSIONI	PAG. 113
ALLEGATO-DOMANDE PER L'INTERVISTA	PAG. 119
BIBLIOGRAFIA	PAG. 121

"il tempo amplifica la carcerazione del corpo, un corpo da sempre centro della punizione, del dolore dell'espiazione che, spogliato, in ogni senso, denudato della propria capacità di espressione e frustrato nei propri bisogni, diventa nello stesso tempo più indifeso e più sensibile, attento ai cambiamenti, testimone di una vita soffocata..."

Francesco Ceraudo, "Lisistrata Incatenata".

INTRODUZIONE

Il carcere, la cui radice etimologica è rintracciabile nel verbo latino "coercere" (cingere, chiudere, contenere...) è quel luogo nel quale gli individui, ai quali un regolare processo riconosce un delitto, vengono reclusi e privati della libertà personale, attraverso una pena detentiva.

In esso, dunque, vengono imprigionati tutti coloro che trasgrediscono le regole di una società, dalla cui *longamanus* (un tribunale, solitamente) vengono giudicati come devianti rispetto le norme che la stessa società si è data, e da essa allontanati. Ciò avviene perché il criminale è colui che, paradossalmente, ha rotto un patto con la società, che egli stesso in quanto parte della stessa, ha prima virtualmente sottoscritto e poi empiricamente trasgredito. Attraverso la punizione comminata a costui, non solo tutti gli individui di una comunità dovrebbero essere tutelati, bensì anche spronati al rigore morale e al rispetto delle regole, consci della punizione alla quale, in caso di trasgressione delle norme, andrebbero incontro.

La storia della pena è complessa e articolata. Si è passati da "lo splendore del supplizio" di Foucault (1976, 38), alla creazione di luoghi (come le *house of works* prima, e le prigioni successivamente) nei quali isolare i criminali dal resto della società. Nel secolo scorso, il fine ultimo della pena non è stato più semplicemente separare "normalità" e "devianza", ma realizzare una finalità rieducativa rispetto gli appartenenti alla categoria dei "criminali". È nata con questo scopo l'idea di pene alternative alla detenzione, ovvero restrizioni imposte ad un individuo condannato che possano sostituirsi alla canonica pena intramuraria.

Attraverso queste pene, sarebbe più facile ottenere l'effetto rieducativo imposto dalla Costituzione, ovviando contemporaneamente al problema quanto mai attuale del sovraffollamento carcerario.

Sembra però sensata una riflessione sulla detenzione e il suo rispondere alle esigenze di una comunità: la pena detentiva è usata come severa punizione per chi commette un reato, attraverso privazioni di libertà personali altrimenti inalienabili. Inoltre essa salvaguarda la società e il patto giusnaturalista che sottende la sua intera esistenza, rendendosi infine il metro della misura della pena.

I concetti di potere e di controllo dunque, esercitati da una società a suo stesso vantaggio, trovano nel comminare una pena la propria incarnazione più importante.

Le esigenze che però non sembrano trovare posto nella giurisprudenza sulla pena, sono quelle legate alla corporeità dell'individuo. Sebbene le pene alternative alla detenzione, in un primo momento, potrebbero sembrare una soluzione di fatto non lo sono.

La curiosità che ha mosso la mia ricerca, portando alla domanda cui ho cercato di rispondere, è dunque quella inerente i limiti fisici che la pena alternativa impone al "ristretto". Con questo termine si intende un individuo che stia scontando una pena al di fuori dell' istituzione carceraria.

Le domande che, quindi, sorgono sono: quali privazioni corporali impongono le misure carcerarie extramurarie ai detenuti? Come cambia la percezione di sé?

Ho cercato di rispondere a questi interrogativi sottoponendoli direttamente a loro: ai "ristretti". Attraverso la collaborazione con enti e singoli individui, sono riuscito ad addentrarmi in una realtà solitamente restia ad interventi dall'esterno, pur se a fini di

ricerca. In questo modo ho ottenuto la possibilità di confrontarmi direttamente con aspetti diversi, connessi alla detenzione extramuraria: i suoi luoghi, i suoi limiti così come percepiti dagli individui che li vivono sulla propria pelle.

A costoro è stata sottoposta un'intervista semi-qualitativa, durante la quale i temi della "restrizione" e della "corporeità" sono stati oggetto non solo di descrizione, ma di un confronto basato su sensazioni, ricordi di vita vissuta e riflessioni inerenti la sopportabilità della pena da parte di chi, ogni giorno, ne vive i vincoli, i dolori e le contraddizioni.

Attraverso le interviste e le mie osservazioni non solo sui luoghi in cui sono state svolte (abitazioni e luoghi pubblici), ma anche e soprattutto la dimensione fisica dei "ristretti" – così come da me rilevata nel corso degli incontri - ho elaborato la mia Tesi come segue.

Il primo capitolo tratta la detenzione da un punto di vista squisitamente teorico. Ho dapprima fornito delle indicazioni storiche inerenti la pena e la detenzione, passando poi ad un excursus sociologico e filosofico sui concetti di potere e controllo. La possibilità di un'istituzione di comminare una pena, infatti, è fortemente dipendente dal riconoscimento dei suddetti concetti da parte di una società di individui, come ci insegnano le teorie giusnaturaliste. Attraverso questa analisi però, si palesa come l'assenza del corpo caratterizzi ogni tipo di ragionamento inerente il potere, e quindi anche inerente la detenzione, fino all'avvento di Foucault, di cui ho trattato alcuni temi inerenti la condizione penitenziaria in relazione alla corporeità. Il capitolo si conclude con una breve trattazione delle pene alternative alla detenzione, previste in Italia per legge a partire dal 1975.

- Nel secondo capitolo, dopo aver tracciato un breve profilo storico della detenzione in Italia, mi sono occupato di descrivere le condizioni di detenzione ai nostri giorni, sottolineando come il trattamento penitenziario non curi a sufficienza l'aspetto psicofisico di chi lo subisce. Ne consegue un'analisi delle maggiori criticità della detenzione rispetto la corporeità dei detenuti (la gestione della sessualità, della genitorialità, della salute...), sottolineando in questo senso l'importanza che potrebbe ricoprire un maggiore utilizzo delle pene alternative alla detenzione. Esse, però, per numero esiguo di "ristretti" e per scarsità di ricerche in merito, rappresentano una sorta di "zona d'ombra" nel discorso sulla detenzione. Mi ripropongo, dunque, di sondare la condizione dei detenuti extramurari per scoprire quali criticità e quali vantaggi porti al detenuto e alla sua corporeità, la condizione di "ristretto".
- Tralasciando per un momento le questioni detentive, il terzo capitolo approfondisce il lato prettamente metodologico della ricerca. Dapprima ho ritenuto importante elencare le motivazioni che mi hanno condotto verso la scelta di una ricerca qualitativa piuttosto che il ricorso a metodologie quantitative; una volta esplicitato ciò, e una volta contestualizzato il mio lavoro rispetto l'oggetto della ricerca (ovvero la corporeità dei detenuti in regimi di detenzione extramuraria), ho diffusamente trattato il tema dell'intervista, ovvero lo strumento di ricerca da me prescelto. Attraverso l'approfondimento delle tipologie più comuni di intervista, ho spiegato il perché la mia scelta sia ricaduta sull'intervista semi-strutturata. In conclusione, ho ripercorso i passaggi che mi hanno portato a condurre le

interviste a Trento e a Pescara, spiegando come sono stati raccolti, prima, e analizzati, in seguito, i dati esaminati nel capitolo seguente.

Il capitolo 4 è quello deputato all'approfondimento e allo studio delle interviste. Dopo un'accurata fase di trascrizione delle stesse e di analisi delle note di campo, ho costruito il discorso inerente la pena alternativa relazionandola al corpo del "ristretto".

Le domande dell'intervista hanno consentito ai detenuti extramurari di esprimersi rispetto numerosi temi, episodi, ricordi della propria vita, che ho raccolto in questo capitolo e da cui ho tratto conclusioni sulle limitazioni che il corpo deve subire in un regime di "restrizione".

Il lavoro di tesi si conclude con una riflessione sull'intera ricerca, con alcuni spunti inerenti lo studio realizzato, in chiave critica e prospettica.

CAPITOLO 1: LA DETENZIONE

La nostra conoscenza della situazione carceraria è dovuta soprattutto alle sporadiche denunce cui, ciclicamente, i media danno voce. Diversamente, la questione al centro di questo elaborato ossia il rilievo che la dimensione corporea assume nell'esperienza personale del carcere, è scarsamente al centro dell'attenzione pubblica e istituzionale . Nei dibattiti dedicati, l'individuo che sconta una pena non è altro che una delle tante "variabili", un "dato" decontestualizzato e inserito nelle statistiche e nei vari report che mai approfondiscono l'analisi della condizione psicofisica del detenuto. Questo porta a declinare ogni responsabilità sociale, demandando la gestione della "devianza" alle carceri. Le storie sugli *status* detentivi diventano così "storie minori". Nel capitolo, dopo un excursus storico, indagherò le cause dell'assenza del corpo all'interno dell'impianto teorico ed organizzativo relativo all'istituzione penitenziaria.

1. STORIA DEL SUPPLIZIO

Una riflessione storica sul carcere risulta sicuramente problematica: sia per la difficoltà di comprendere tutti i significati che nel corso degli eventi gli sono stati assegnati, sia per la varietà dei modi con cui il potere ad esso associato è stato esercitato.

Ricordiamo, ad esempio, i Romani: essi condannavano i propri prigionieri a remare incatenati alle proprie navi, chiamate per l'appunto Galere, o Galee, e non esistevano prigioni così come noi le intendiamo oggi; nel suo "Digesto", Giustiniano citò il

giurista Ulpiano, affermando che "Carcer ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet (LOVATO 1994, 4) ovvero che la prigionia non doveva essere utilizzata come mezzo punitivo bensì come detenzione preventiva e coercitiva per assicurare, se colpevole, un individuo a una giustizia di pene corporali (FESTA 1989). In età feudale, durante l'epoca dei comuni e delle grandi monarchie, il carcere era il luogo dove segregare gli oppositori politici, ovviamente senza processo, per puro abuso di potere. In ogni caso, storicamente lo Stato è intervenuto molto raramente nelle questioni relative al punire, perché la vendetta era un diritto riconosciuto alla parte offesa.

Anche nel Medioevo, nonostante si prevedesse la possibilità di riscattarsi dal proprio crimine attraverso il risarcimento monetario del danno, comunque restava saldo il principio della vendetta. Il carcere rimaneva strumento "per assicurarsi che certi individui inaffidabili fossero presenti al processo o all'emissione del verdetto" (WEISSER 1989, 145) e in questo il potere pubblico rimaneva solitamente defilato.

Fino al secolo XVI, dunque, la punizione contro un reato rimaneva sostanzialmente quella della tortura corporale, del supplizio. I vantaggi che si attribuivano, erroneamente, a questa pratica erano molteplici: attraverso la pena corporale era possibile "fare del colpevole il pubblico ufficiale della sua condanna [...] perseguire, una volta ancora, la scena della confessione [...] congiungere il supplizio al delitto[...] giocare, alla fine del rituale giudiziario, il ruolo di ultima prova"; come riporta Foucault, dunque, si riteneva che la confessione estorta in seguito a pratiche di tortura, e le ulteriori ammissioni inerenti possibili complici, potessero far

"prorompere la verità"(1976, 47-48) punendo il criminale in maniera simbolica¹. Da un lato, infatti il deviante veniva punito sulla base del crimine commesso, creando un nesso fra errore e successiva espiazione, dall'altro il supplizio, con la sua lentezza e la sua forza, anticipava le pene dell'aldilà: la confessione avrebbe attenuato sia le une che le altre.

Il supplizio, dunque, è sofferenza.

È vendetta: contro l'offesa delle leggi del sovrano e contro la singola persona che ha subito il crimine, e non esiste carcere, o privazione di libertà, che possano ripagare l'individuo offeso più di un supplizio pubblico.

1.2 La nascita del carcere

Le prime effettive esperienze di carcere, per quanto ancora distanti dalla moderna idea di luogo dove scontare una pena, si hanno nella seconda metà del 1500, in contemporanea con l'affermarsi di alcune correnti di ideologie penali pre - illuministe. Nel 1557, nel Palazzo di Bridewell, ceduto dal Re Edoardo VI alla *City of London* quattro anni prima, nacque la prima "house of correction", o "workhouse", nella quale accogliere ragazzi abbandonati, prostitute, ladri, vagabondi, per poterli riformare attraverso il lavoro e la disciplina (Archivio di Stato 2008). Lo stesso esempio fu seguito dalla Francia, e le carceri cominciarono ad assumere i contorni del luogo detentivo che noi conosciamo oggi, pur però includendo al suo interno

-

¹ Il significato simbolico della pena ha una lunga tradizione che discende da epoche arcaiche. A Roma il parricida veniva condotto dopo la condanna in carcere con il capo coperto da una pelle di lupo e calcando degli zoccoli di legno. dopo essere stato fustigato con speciali verghe "color del sangue", egli veniva messo in un sacco a tenuta stagna con un cane, un gallo una vipera e una scimmia, e gettato nel mare o in un fiume. i quattro animali avevano in comune la caratteristica di essere "mostruosi" esattamente come il

individui dai comportamenti ritenuti devianti ma non per forza delittuosi. Il carcere divenne una sorta di "residenza forzata", in modo da poter esercitare il controllo costante sui detenuti, che offrivano il proprio lavoro non retribuito in cambio della espiazione di condotte devianti. Il carcere è dunque inteso, dal XVI secolo, come il luogo dove "riformare gli internati attraverso il lavoro obbligatorio e la disciplina [...] scoraggiare altri dal vagabondaggio e dall'ozio [...] assicurare, attraverso il lavoro, il proprio mantenimento" (MELOSSI E PAVARINI 1977, 34).

La "lugubre festa punitiva" del supplizio, come la definisce Foucault, si spegnerà definitivamente solo fra il XVIII e il XIX secolo. Questo avvenne soprattutto grazie alle ideologie illuministe sulla pena che ebbero in Beccaria (in Italia) e Bentham (in Inghilterra) i massimi esponenti. Capeggiati da queste due figure di spicco internazionale, gli illuministi esposero numerose idee sul supplizio e sul castigo: fra queste, il principio dell'umanizzazione dello stesso (per cui esso doveva essere proporzionato al crimine commesso e non lasciato all'arbitrio di un giudice, né tantomeno alla *lex talionis* operata da chi aveva subito l'offesa); il principio della pena come sicurezza della società; il principio del recupero del deviante, evitando quindi l'esibizione pubblica del supplizio, inutile quanto barbara.

In sintesi: "perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi" (BECCARIA 2010, 143).

Ricusando dunque il principio della pena come punizione e adottando quello della pena come rieducazione, il castigo passa "da un'arte di sensazioni insopportabili a una economia di diritti sospesi" (FOUCAULT 1976, 13). Foucault nota come questo

processo vada di pari passo anche con un cambiamento del crimine in sé: con l'avvento della società borghese, si ha infatti una drastica diminuzione del delitto di sangue, rispetto un aumento della criminalità "di frode". Questo processo fu un'altra delle cause dell'affinamento delle pratiche punitive (FOUCAULT 1976, 84). Il mutamento sociale difatti, fra cui figurano l'aumento generale della ricchezza, lo sviluppo dei sistemi di produzione, la valorizzazione della proprietà privata dal punto di vista giuridico e morale, e non ultimo l'aumento della possibilità di sorveglianza e di controllo e individuazione della popolazione, hanno comportato (insieme alle ideologie illuministe) un generale riassetto del potere di punire, reso dunque più regolare, efficiente e particolareggiato nei suoi effetti, diminuendone nel contempo il costo economico ma anche quello politico dissociando la pena dall'arbitrio del monarca. La nuova scienza penale che risulta da tutte queste concause, e che ha il carcere come suo perno, si pone dunque al centro di una nuova economia politica del punire.

2. POTERE E CONTROLLO

Il carcere, in quanto istituzione atta a privare delle proprie libertà individui colpevoli di un crimine, esercita potere e controllo sulla società. Quest'ultima a sua volta, sottostando a un teorico patto sociale che sottende alla base di ogni interazione umana, riconosce alla prigione il suo ruolo e il relativo controllo della forza che ne derivano.

Potere e controllo, dunque, diventano concetti centrali in una riflessione sul carcere, tanto più se si pensa che l'essere umano da sempre cerca di comprenderne le

fondamenta e il modo in cui essi diventano parte della vita quotidiana, con effetti differenziati sulle persone.

Platone e Cicerone, nei loro testi "Πολιτεία" e "De Re Pubblica", descrivono lo Stato ideale, le forme di governo e come il controllo deve essere gestito per costruire la forma di potere migliore. Machiavelli e Guicciardini si interrogavano, nella seconda metà del quattrocento, su come il potere andasse sfruttato: se seguendo leggi universali o "caso per caso [...] il che impedisce la formulazione di una rigorosa dottrina politica" (MELOTTI in MACHIAVELLI 1995, 38). Hobbes e Rousseau sottolineavano come, al potere, si dovesse sottendere un patto sociale la cui durata fosse garantita dalla presenza dello Stato "Leviatano" (il gigante con spada e il pastorale che incarna la potenza dello Stato stesso) per il filosofo inglese, o dallo Stato "democratico" per il francese. Questi esempi forniscono un quadro generale di come il discorso sul potere e sulla sue gestione accompagni l'evoluzione dell'umanità fin dagli albori della civiltà, e di come a partire dagli anni del positivismo, si leghi alla neonata "scienza sociale".

2.1 Weber: "Macht" e "Herrschaft"

Quando si prendono in considerazione due concetti come potere e controllo, fondamentali per l'istituzione carceraria, si deve innanzitutto riflettere su quanto essi siano fondamentali per gli individui. Non esiste riflessione che riguardi l'essere

-

² Leggasi "Politeia", dialogo Platonico conosciuto col titolo di "La Repubblica".

³ Come mostrato nella copertina della prima edizione di "*Leviathan*" del 1651, e in quasi tutte le riedizioni successive del trattato.

umano e i gruppi sociali che non tenga conto di come gli individui possano essere soggetti a forme di subordinazione rispetto a soggetti detentori di potere.

Sebbene furono proprio i pionieri della sociologia a teorizzare per primi questi legami fra società e potere (Comte con la divisione fra potere spirituale e potere temporale; Marx con la stratificazione sociale e il potere economico), fu Weber il primo grande teorico del potere e del controllo, con i suoi studi inerenti la burocrazia, l'autorità e il potere legittimo.

L'accezione che Weber dà al concetto di potere è duplice: da una parte c'è quella di una capacità, anche mediante l'uso della forza se necessario, di trovare obbedienza e controllo su altri individui ad un determinato comando che abbia un qualsivoglia contenuto, condizionando decisioni altrui pur magari senza il consenso di questi ultimi. In questo caso, dunque, parleremo di "*Macht*", traducibile in italiano come "potenza": si è sottomessi ad un potere ma senza alcuna disposizione all'obbedienza. c'è un soggetto più forte che prevale, ma il cui potere non si fonda su alcuna legittimità, su alcun riconoscimento altrui. Pura costrizione, che non lascia spazio ad alternative.

L' "Herrschaft", invece, è il vero e proprio potere, inteso come la "possibilità di trovare obbedienza, presso certe persone, a un comando che abbia un determinato contenuto. Per disciplina si deve intendere la possibilità, in virtù di una disposizione acquisita, una obbedienza pronta [...] a un certo comando da parte di una pluralità di uomini" (WEBER in RUTIGLIANO 2001, 208) Quel che sicuramente va sottolineato è che in questo caso esiste un'obbedienza pur senza un dispiegamento di forza. Weber spiega che per questo modo di agire, possono intervenire più motivazioni: la prima, e più semplice, è l'abitudine; si obbedisce ad un ordine perché

si è sempre fatto, e non ci si chiede se sia giusto o meno farlo. Si può obbedire, in secondo luogo, per convenienza. Ad ogni rapporto di potere infatti, può corrispondere un interesse all'obbedienza del soggetto più debole, anche solamente in termini di spreco di risorse in caso ci si voglia comportare in maniera diversa. Infine, afferma Weber, si può giustificare la propria subordinazione sulla base di una "volontà di obbedire" (WEBER 1968, 207). Attraverso questa volontà, il potere può dirsi effettivamente legittimo, in quanto esso instaura nei suoi subordinati una sorta di "fede" nel potere stesso, che possa essere funzionale per l'intera società.

Mi permetto una digressione: quanto, effettivamente, il carcere risponde a questa definizione? Molto, a mio modesto parere. Si obbedisce a delle leggi, e ne si accetta nei limiti le punizioni e le privazioni previste attraverso la prigionia, proprio perché vi è (o dovrebbe essere, in teoria...) l'idea, la fiducia, la fede, che l'istituzione carcere renda un servizio alla propria comunità, senza il quale essa potrebbe nel peggiore degli scenari subire l'estinzione. Tutti sappiamo cosa spetta a chi si allontana dalle norme della propria società; tutti, in teoria, potremmo essere soggetti in maniera coatta al potere della legge e al controllo forzato della prigione. Eppure accettiamo il potere di chi, contro la nostra volontà, potrebbe privarci di nostre libertà fondamentali, per il "semplice" fatto che da ciò dipende la prosecuzione e la sopravvivenza stessa della società intera.

Operata dunque questa distinzione fra potere e potenza, e determinato che è la volontà di obbedienza la discriminante che riesce a rendere *herrscaft* una semplice *macht*, Weber decide di abbandonare l'agire essendo influenzati da quest'ultima, catalogandolo come azione umana non intenzionale (e quindi non oggetto di

interesse per la sociologia), approfondendo invece il primo. Secondo il sociologo tedesco, infatti, il potere può essere catalogato in tre categorie idealtipiche differenti:

- Potere carismatico: è il potere che fonda la propria legittimità su una dedizione fuori dal comune rispetto delle doti eccezionali di un leader, per l'appunto, carismatico. Si obbedisce ad un individuo perché lo si ritiene dotato di dedizione straordinaria al carattere sacro, o di forza eroica, o ancora di valore esemplare (in quel caso si esprime la propria obbedienza a un "duce").
- Potere tradizionale: si parla in questo caso di un potere basato sulla credenza quotidiana della sacralità propria di azioni ritenute valide da sempre; è un potere con contaminazioni ierocratiche, e si è subordinati non più a una figura, di per sé, ma a quello che la figura, indipendentemente dal proprio valore, rappresenta tradizionalmente (come ad esempio un re, che diventa tale perché investito da tale carica, per "volontà di dio" o per caratteri ereditari, ma mai necessariamente per competenze proprie).
- Potere Legale razionale: si basa, quest'ultimo ma più importante potere, sulla "credenza nella legalità di ordinamenti statuiti e del diritto del comando di coloro che sono chiamati a esercitare il potere in base ad essi"(WEBER 1968, 210). Parafrasando le parole di Weber, possiamo dire che il potere razionale sia legittimato dall'agire razionale rispetto allo scopo, e che si espliciti in una società attraverso leggi pensate per il bene comune che, in nome di ciò, vadano rispettate. Il potere è dunque razionale perché si sceglie di seguirlo, in quanto la società ne riconosce

il ruolo e la necessità; ed è legale perché ad esso è riconosciuto il diritto di controllo della società.

La peculiarità di questo tipo di potere, che sta alla base delle democrazie moderne, è che sia chi emana gli ordini che chi vi obbedisce, deve rispondere comunque alle medesime norme. Non esiste un sovrano "legibus solutus" o una figura che col carisma possa porsi al di sopra di esse. Per permettere che ciò avvenga, c'è bisogno di un mezzo di trasmissione del potere che presenti regole astratte, una giurisdizione che ne esegua il volere e una amministrazione che gestisca in relazione ad esse gli interessi della società: nasce così l'idea, anch' essa idealtipica della burocrazia, in cui il funzionario, in quanto detentore tipico del potere legale razionale, "obbedisce all'ordinamento impersonale in base al quale orienta le sue prescrizioni"(WEBER, 1968, 212). Attraverso la burocrazia, si può arrivare alla creazione di una organizzazione razionale, dove (sempre idealtipicamente) potere e controllo sono esercitati sulla base di conoscenze e competenza, con efficacia ed efficienza.

2.2 Da Weber a Foucault: L'assenza del corpo

In seguito alle teorie elaborate da Weber, il potere fu oggetto di riflessione da parte di molti altri sociologi: Pareto e gli elitisti, ad esempio, considerarono l'accezione politica e conflittualista del controllo, attraverso lo studio delle cosiddette élites (o oligarchie), ovvero minoranze poste nello strato superiore di "quella massa eterogenea e con gerarchia dei suoi componenti" (PARETO 1919, 403) che è la società; Parsons, invece, ricondusse il potere a una funzione del sottosistema politico, parte fondamentale del suo schema AGIL: utilizzandolo per interagire con gli altri

sottosistemi, la politica assicurerebbe il mutamento sociale e ne garantirebbe l'ordine. Successivamente fu Crozier ad analizzare il concetto di potere, e ancora dopo Wright Mills: mentre il primo si concentrò sui cosiddetti "giochi di potere", per cui "non importa la gerarchia interna dato che, anche chi si trovi alla base della piramide, se riesce a creare incertezza, ha potere" (GALVANO 2013), il secondo rielabora le teorie elitiste adattandole agli interessi di organizzazioni politiche, economiche e militari.

Ho citato questi autori per la loro importanza, e per l'influenza che hanno avuto sugli sviluppi del pensiero sul potere. Ed essendo questi fra i più importanti sociologi della modernità, è ancor più grave constatare la totale assenza di un'interpretazione del potere che includa la sfera della corporeità. Almeno fino a Foucault.

Weber, nel teorizzare la burocrazia in quanto detentrice di potere, crea un idealtipo che, in quanto tale, necessita di un linguaggio universale, e quindi neutro e privo di corporeità; questo ha condizionato il pensiero dei suoi successori spingendoli verso la "neutralizzazione" del corpo, sepolto sotto i dettami organizzativi di omogeneità di comportamenti e unità di intenti che penalizzano il corpo con addestramenti dei fattori emotivi e "condizionamenti razionali" (SASSATELLI 1999, 630).

La critica femminista, infatti, da sempre denuncia come la gerarchia e la burocrazia, spacciate per fondamenta di organizzazioni di genere neutro, siano in realtà le prime strutture "maschiocentriche" di controllo, che come tali escludono o opprimono il corpo, discriminando in particolar modo quello femminile, da sempre inteso come l' "alter" di una normalità, l'eccezione a una regola. Come riportato anche da Gherardi (1998, 14) "il genere è pensato in termini di l'uno o l'altro [...] il genere, una struttura di contrapposizione binaria, è stato il più potente simbolo di differenziazione".

Anche Moss Kanter è dello stesso avviso, affermando che "mentre le organizzazioni venivano definite come macchine di genere neutro, i principi maschili stavano ponendosi al comando della loro struttura di autorità", (MOSS KANTER in ACKER, 143) abbandonando di fatto ogni riferimento verso il fattore corporeo, e le differenze che il genere può apportare all'esperienza individuale.

In tal modo nel pensiero organizzativo si instaura, parallelamente alla burocrazia, una sorta di patriarcato, che crea due strutture grazie alle quali il genere maschile può predominare (HARTMAN 1976) quasi monopolizzando il corpo e le sue esigenze all'interno delle stesse organizzazioni.

Foucault è, di fatto, uno fra i primi grandi pensatori a introdurre il corpo nelle organizzazioni, e a capire che la sessualità può determinare un biopotere da intendersi come il potere che costituisce i corpi, i desideri, e persino i modi fondamentali della vita stessa.

3. "SORVEGLIARE E PUNIRE": IL POTERE DEL CARCERE SUL CORPO.

Con la scomparsa definitiva del supplizio, eseguito di fronte alla popolazione in tutta la sua veemenza, "è dunque lo spettacolo a cessare; ma è anche la presa sul corpo ad allentarsi" (FOUCAULT 1976, 12). La reclusione, infatti, colpisce comunque il corpo del criminale, ma qui esso assume la funzione di intermediario, di strumento, attraverso il quale togliere alla persona delle libertà, dei diritti.

Nella sua opera principale, "Surveiller et punir. Naissance de la prison", Foucault (1976) pone il carcere e il corpo al centro del discorso inerente la pena: investendo il primo della responsabilità gestionale di potere e controllo dello Stato sull'individuo, e rendendo il secondo non più oggetto da punire ma tramite per introiettare la giustizia. Non esiste, né deve esistere più un boia che abbia il compito di essere materialmente l'avversario del crimine, e contemporaneamente mezzo di trasmissione tra la legge e il popolo: il nuovo tramite é l' "istituzione completa e austera" (FOUCAULT 1976, 256) di cui parla Baltard (1829), che si occupi non solo di punire l'individuo e controllare la sua condotta, ma anche di rieducarlo per reintrodurlo nella società, addestrandolo nel contempo a livello corporale e morale, misurandone le condotte quotidiane e le attitudini al lavoro, rendendo la prigione una istituzione "onnidisciplinare" ancor più della scuola e dell'esercito. Il suo rapporto con l'individuo, infatti, secondo Foucault, "non ha esterno né lacune, non si interrompe salvo che il suo compito è totalmente finito". (FOUCAULT, 257)

Sorge quindi la necessità di creare, praticamente *ex novo*, una struttura in grado di occuparsi a tuttotondo del deviante, che risponda a dei principi molto rigidi: per Foucault i più importanti sono quello dell'isolamento, quello del lavoro e quello della modulazione della pena.

3.1 I principi della detenzione

Il principio dell'isolamento afferma che il carcere dovrebbe obbligatoriamente isolare il detenuto dal mondo esterno, in modo da allontanarlo sia dai motivi che dalle persone che possono averlo condizionato nel commettere il reato, e nel contempo anche isolare i carcerati gli uni dagli altri. Questa, controversa ed attualmente rigettata tesi di Foucault, trovava fondamenti anche dalle parole di Alexis de Tocqueville: "Gettato nella solitudine, egli [il condannato] riflette. Posto solo, in presenza del suo crimine, egli impara ad odiarlo, e se la sua anima non è ancora fiaccata dal male, è nell'isolamento che il rimorso lo verrà ad assalire" (DE BEAUMONT & DE TOCQUEVILLE 1845, 109. mia traduzione). In questo modo si punta ad intrappolare il corpo, limitandolo fortemente in tutte le sue funzioni (il modello Auburn di carcerazione imponeva, ad esempio, il silenzio assoluto e il divieto di contatto fra carcerati), con la speranza di favorire la solitudine in quanto strumento positivo di riforma. L'isolamento, secondo Foucault, favorirebbe il sopraggiungere di uno stato di riflessione consapevole, che in primis assicurerebbe una auto-individuazione dell'errore commesso, attivando un senso di rimorso e il riconoscimento della propria colpevolezza; e in secondo luogo, dopo un momento di "individualizzazione spontanea del castigo", il pentimento arriverà al punto tale che "la solitudine non gli peserà più" [al criminale] (FOUCAULT 1976, 258).

Il principio del lavoro, tuttora centrale all'interno dell'impianto teorico sul carcere, mira a educare il corpo a mansioni lavorative che potranno essere riutilizzate al momento della scarcerazione. In questo Foucault è molto lungimirante: non si parla solo di insegnare un mestiere, bensì proprio di introiettare nel corpo una "seconda natura" (FOUCAULT, 262), tale da riparare il criminale da qualsiasi tentativo di recidività del reato. La prigione diviene così una sorta di fabbrica, nella quale gli individui sono nel contempo "ingranaggi e prodotti" (FOUCAULT, 265).

L'ultimo principio, quello della modulazione della pena, discende probabilmente dall'antico legame simbolico fra pena e supplizio: come già spiegato, ogni pena era

disegnata ad hoc per il crimine commesso, e il corpo veniva martoriato e colpito in maniera proporzionale ad esso. Sebbene, fortunatamente, "l'idea del supplizio è divenuta intollerabile" (FOUCAULT, 79) è anche vero che si perpetua la tendenza a modulare la pena sul crimine dell'individuo. Con il carcere che si impone su di esso come un apparato che "attraverso l'esecuzione della sentenza - di cui è incaricato, sarebbe in diritto di riprenderne, almeno in parte, il principio" (FOUCAULT, 266). Al carcere è riconosciuto il potere di quantificare la durata della pena e di adattarla a quelle che sono le circostanze del crimine commesso; il castigo comminato, infatti, non deve semplicemente adeguarsi a una sorta di "valore di scambio", né ragionare esclusivamente a livello teorico, per cui al delitto "x" corrispondono "y" anni. Esso deve piuttosto adattarsi a quello che è il fine ultimo del castigo stesso: un fine di "utilità" che va perseguito giorno dopo giorno nel corso stesso della condanna. "Come il medico prudente interrompe la terapia o la continua, secondo che il malato è o non è arrivato alla perfetta guarigione, ugualmente, nella prima di queste due ipotesi, l'espiazione dovrebbe cessare in presenza dell'emendamento completo del condannato, poiché, in questo caso, ogni detenzione è divenuta tanto inutile, e pertanto inumana, verso l'emendato, quanto vanamente onerosa per lo Stato" (FOUCAULT, 267) La pena, dunque non deve variare sulla base di una legge, ma sulla base della pena stessa, che dovrà essere tanto universale, quanto individualizzata, emendata in nome della legge dello Stato ma oggetto di una continua e controllata trasformazione, che abbia sempre lo scopo di accompagnare l'individuo deviante all'interno di un percorso che termina con la scarcerazione e la reintroduzione nella società.

La giusta punizione, dunque, che colpisca il deviante in modo equo e che lo riabiliti nel contempo, è un fondamentale potere del carcere. Essa deve essere determinata in qualità del delitto che è stato consumato e in riferimento alla violazione dell'ordine sociale, ma essa deve anche essere calcolata in funzione non tanto del crimine in sé quanto per prevenirne la ripetizione. Foucault, per questo, teorizza delle regole che dovrebbero garantire tanto una punizione giusta, quanto la garanzia di operare in direzione del recupero del criminale.

- 1. Regola dell'idealizzazione sufficiente: la punizione non è efficace in quanto tale. Ad essere efficace realmente è l'idea di un dolore che si subisce in caso di delitto. L'efficacia è data dalla "pena dell'idea della pena". (FOUCAULT, 103)
- 2. Regola degli effetti laterali: la pena deve produrre effetto non tanto su chi le subisce, bensì su chi non ha commesso l'errore. Anche Beccaria teorizza questo tipo di reazione alle pene altrui. Dal suo punto di vista, infatti, una pena giusta e che si protragga nel tempo provoca una rappresentazione nelle menti degli individui talmente tanto sconveniente da far si che "il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto" (BECCARIA 2010, 66-67).
- 3. Regola della certezza perfetta: per ogni crimine deve esserci una pena sicura, conosciuta da tutti chiaramente e eseguita efficacemente. Ogni individuo che si appresti a commettere un crimine, deve sapere che vi sono dei castighi collegati a quel crimine, regolate da leggi chiare e accessibili a tutti, ed applicate con certezza da chi ha il potere di eseguirle.
- 4. Regola della verità comune: la verità di tutti i delitti deve ricondursi a criteri generali e deve essere rintracciata con mezzi consoni e non con la tortura;

"come una verità matematica, la verità del delitto potrà essere ammessa solo quando interamente provata" (FOUCAULT, 106). Da qui nasce dunque l'idea che ogni individuo accusato di un crimine, sia innocente fino a prova contraria.

5. Regola della specificazione ottimale: questa è forse la regola più complessa del sistema. Per specificazione ottimale, infatti, si intende la necessità di un codice che riunisca tutte le effrazioni, in modo che non ci si possa appellare all'ignoranza per ottenere impunità. Indica inoltre il bisogno di disciplinare i castighi, perché non tutte le pene sortiscono lo stesso effetto sulle persone, considerando anche che crimini identici possono essere commessi per nature intrinseche diverse.

Queste regole però, che consentono al carcere di poter operare nell'interesse globale di tutte le parti chiamate in causa dal delitto (società, giustizia, e individuo deviante), necessitano comunque di un luogo fisico nel quale essere applicate correttamente. La prigione, è dunque l'incarnazione del controllo sociale, e del potere che esso impone agli individui. La sua importanza all'interno di una società è tale da necessitare, anch'essa, delle regole alle quali essere ligia per adempiere al proprio importantissimo compito di controllo e recupero del deviante.

3.2 "La buona condizione penitenziaria" 4

Soffermiamoci, per un istante, a ragionare su quanto, nella seconda metà del settecento, le idee illuministe sulla pena, sul carcere, contro la pena di morte e la tortura, dovessero sembrare utopistiche, o quantomeno molto rivoluzionarie. Le

-

⁴ M. Foucault, 1976, pag. 296

critiche che si levarono contro l'ideale di recupero del criminale furono molteplici; fra queste, la più nota, riportata da Foucault, è quella che indicava la prigione come uno strumento di castigo, e non di correzione, sottolineando come essa rappresentasse un doppio errore economico, in quanto costosa come organizzazione e in quanto inutile perché non in grado effettivamente di recuperare dei criminali. Altre critiche mosse contro la pena detentiva, erano per esempio quella secondo la quale la carcerazione fabbricasse indirettamente dei delinquenti, facendo cadere in disgrazia la famiglia del detenuto, o quella secondo la quale i criminali potessero organizzarsi in "club antisociali" nei quali i giovani e inesperti delinquenti potessero acquisire nuove conoscenze per frodare la legge.

Non sono forse, queste, posizioni sulle quali si dibatte ancora oggi? Non si dibatte ancora sulla pena di morte, ad esempio, e sulla possibilità che alcune Nazioni ne abbandonino la pratica? Non esiste forse ancora oggi, sebbene nascosta e sotterranea, la pratica della tortura, spesso derivante dall'abuso di potere? Non esistono forse, inoltre, degli strenui difensori di queste posizioni, che si levano non solo dal basso, spesso in concomitanza di crimini aberranti?

Foucault spazza via tutte queste critiche, enunciando con sette massime universali della "buona condizione penitenziaria", come la pena detentiva possa, e debba, essere l'arma migliore, se non l'unica, della legalità per debellare il crimine, smentendo teoricamente ogni possibile critica passata e presente, nonostante le resistenze in cui empiricamente ci si imbatte anche oggi

I. "La detenzione penale deve avere come funzione essenziale la trasformazione del comportamento" (FOUCAULT, 296). Questo principio, definito "della correzione", è quello più importante per sottolineare quale debba essere il fine

- ultimo della pena carceraria, senza alcuna eccezione rispetto ad alcun crimine o criminale.
- II. "I detenuti devono essere isolati, o almeno ripartiti secondo la gravità penale del loro atto, ma soprattutto secondo l'età, le disposizioni, le tecniche correttive che si intende utilizzare nei loro riguardi e secondo le fasi della loro trasformazione" (296). Il principio della classificazione impone all'istituzione carceraria di essere tanto rigida nel prefiggersi la riabilitazione del deviante, quanto flessibile nel considerare le peculiarità della devianza e di chi la commette.
- III. "Lo svolgimento [delle pene] deve poter essere modificato secondo l'individualità dei detenuti, secondo i risultati che si ottengono, i progressi o le ricadute" (297). Il principio della modulazione delle pene, che si riaggancia alla specificazione ottimale precedentemente menzionata, fa si che il carcere possa avere piena facoltà di gestione della pena, in modo tale da modularne gli aspetti e giungere allo scopo prefissato.
- IV. "Il lavoro deve essere uno degli elementi essenziali della trasformazione e della socializzazione progressiva dei detenuti" (297). Fornire delle abilità nuove al detenuto, da un lato rafforza la sua socializzazione, dall'altro consente di ottenere risorse in modo da poter sfamare i propri familiari all'estremo, scongiurando il pericolo di "formazione indiretta di criminali" di cui sopra. Questo è il cosiddetto principio del lavoro come obbligo e diritto.
- V. "L'educazione del detenuto è, da parte del potere pubblico una precauzione indispensabile nell'interesse della società e nello stesso tempo un obbligo nei confronti del detenuto" (297); educare è l'unico mezzo veramente utile per rendere la pena effettivamente orientata al recupero dell'individuo: il principio

dell'educazione penitenziaria fa sì che le regole inerenti la prigione siano sempre orientate da una morale educativa.

- VI. "Il regime della prigione deve essere, almeno per una parte, controllato e preso in carico da personale specializzato, che possieda le capacità morali e tecniche per vegliare sulla buona formazione degli individui" (297). Il principio del controllo tecnico della detenzione fa appello alla necessità di far seguire i criminali da personale sanitario adeguato alle loro esigenze e necessità. Il medico, come figura professionale, può entrare nella mente del carcerato più intimamente di qualsiasi altra istituzione, e da questa posizione privilegiata agire anche sui suoi sentimenti, e magari fornire una immagine intermedia rispetto l'austera istituzione, che possa contribuire a rafforzare l'introiezione dei valori a cui il carcere vuole educare.
- VII. "L'imprigionamento deve essere seguito da misure di controllo e di assistenza fino al definitivo riadattamento del detenuto" (298). Attraverso il principio delle istituzioni annesse, si sottolinea la necessità di non abbandonare subito i devianti reintrodotti in società, ma di prestar loro assistenza in modo da facilitarne il reinserimento e la riclassificazione.

Queste massime, datate 1975, ad oggi sono ancora le basi teoriche sulle quali, in teoria, si fonda l'istituzione carceraria italiana. Proprio nel '75, infatti, il nostro ordinamento penitenziario recitava:

"Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti

devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti" (ORD. PENITENZIARIO, Legge 26 Luglio 1975, n 354, art. 1).

Quanto però enunciato da questa legge, orientata su direttive comunitarie, è spesso rimasto un principio applicato sulla sola carta: nelle carceri italiane vengono denunciati, nella maggior parte dei casi, scenari di sovraffollamento (come confermato da Ernesto Lupo nella sua annuale relazione sull'anno giudiziario), di mancato utilizzo delle pene alternative extramurali (utili per ridurre il problema del sovraffollamento, in quanto, nel 2012, su 65.701 detenuti, 2459 di loro erano stati condannati ad una pena inferiore all'anno e 10.106 avevano da scontare meno di un anno residuo: numeri importanti se si pensa che la cifra di reclusi in esubero risponde a circa 18.000 unità), e di norme obsolete rispetto il lavoro carcerario, che spesso è considerato più una eccezione che non un effettivo diritto⁵.

-

⁵ al 30 giugno 2012 solo 13.278 detenuti, per un rapporto quasi di 1 a 5, potevano dirsi impegnati in attività lavorative, come riportato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica (http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=0_2_6_11&facetNode_2=0_2_6&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST784864)

Ciò che però esula persino dalle ricerche e dalle inchieste, se non per rimpolpare dati statistici avvilenti quanto anonimi, è una ricerca sistematica condotta sugli spazi fisici delle detenzioni, e soprattutto sulle restrizioni che un corpo deve subire durante la pena.

4. IL "CORPO INCARCERATO"

Carceri sovraffollate e limitazioni corporali: il legame fra la pena e il corpo è totalmente inscindibile. Una corrente della giurisprudenza, coadiuvata dalle voci di chi il carcere lo ha vissuto e lo vive, e di chi si occupa di denunciare le condizioni precarie dei detenuti (penso ad esempio a Ristretti Orizzonti⁶, a Radio Radicale ecc.), afferma che la soluzione contro il problema dell'abbondanza di carcerati è senza alcun dubbio il ricorso alle misure alternative alla detenzione. Attraverso esse, infatti, si potrebbe raggiungere un doppio traguardo: in primo luogo si potrebbe "alleggerire" il carico di individui delle strutture carcerarie, rendendo di fatto più attuabili le sovra citate norme della buona condizione penitenziaria; nel contempo inoltre, si potrebbe riuscire effettivamente ad attuare un'opera di reintegro graduale nella società del deviante, che come già specificato dovrebbe essere il fine ultimo di qualsiasi pena detentiva.

Rimane però invariato il problema del corpo. La prigionia, che sia vissuta in carcere o che goda di periodi più o meno lunghi al di fuori della cella, condiziona il corpo in maniera veemente e spesso irreversibile.

_

⁶ Ristretti Orizzonti è un sito web che si occupa, fra le altre cose, di indagare e studiare la cultura e le condizioni di vita dei detenuti.

In difesa della prigione però, possiamo affermare che la noncuranza rispetto la fisicità dell'individuo è una condizione propria delle istituzioni in quanto tali.

Come afferma Martin (2004), infatti, le definizioni di istituzione che possiamo rintracciare sull'*Encyclopedia of Sociology* (BORGATTA E MONTGOMERY 2000) e su *The Blackwell Dictionary of Sociology*, per citare due testi illustri, non riconoscono il conflitto entro il quale le istituzioni possono trovarsi, né tantomeno ne riportano le dinamiche mutevoli; particolare ben più grave, le definizioni di istituzione tralasciano completamente l'argomento delle relazioni fra individui e istituzioni, di fatto spegnendo sul nascere ogni tentativo di una nuova impostazione teorica della realtà sulla base della persona e del suo corpo.

Come denunciato dalle critiche femministe, inoltre, l'ovvietà della connessione fra potere organizzativo e maschilità é tale da non incoraggiare il dibattito sulla questione "corpo-organizzazione": allo stesso modo, come affermato anche da Acker (1990), le prospettive critiche sull'organizzazione, così come le ricerche empiriche, sono state insensibili rispetto una nuova considerazione degli individui che la compongono, in quanto ignorata è stata dapprima la sfera del corpo.

Il carcere, come qualsiasi altra organizzazione, non è esente da questa critica. Istituzione fortemente problematica e controversa, la prigione colpisce i detenuti non solo con la pena (e spesso con condizioni di detenzione inadeguate), ma anche con una punizione fisica indiretta rappresentata dalla perdita della propria identità corporale: prigioni maschili e femminili, ad esempio. sono generalmente orientate verso stessi obiettivi generali, e mostrano la stessa struttura gerarchica paramilitare e le stesse modalità di correzione, pur avendo a che fare con necessità diverse. (BRITTON 1997). Il carcere è l'ennesima dimostrazione che le organizzazioni

pensano ancora in termini "neutri". Senza rendersi conto che esiste una "cittadinanza organizzativa" (GHERARDI 1998, 202), da intendersi dapprima come appartenenza fisica a una identità comune.

Purtroppo quello della detenzione è uno spazio, per così dire, allegorico, simbolico, comunque molto lontano dalle realtà sia della nostra politica, sia dell'opinione pubblica.

Essendo tale è molto difficile che si possa ragionare su operazioni mirate a restituire al corpo la propria importanza e la propria dignità dietro le sbarre, che esse siano fisiche o che siano avvertite dall'individuo che subisce una pena alternativa alla detenzione. Questo prova che la pratica del punire non ha ancora abbandonato la pena corporale, rendendo particolarmente potente la metafora di Gonin, del "corpo incarcerato" (1994). La stessa sessualità, basilare per produrre identità e immagini di genere (ACKER 1990, 142) è totalmente frustrata e castigata in carcere. Questo ultimo fatto riflette chiaramente come "dopo l'atto pubblico del processo, con l'incarcerazione, il corpo del detenuto diventa invisibile". (BACCARO 2007).

5. LE PENE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Al pari della pena intramuraria, come già detto, le pene alternative alla detenzione colpiscono il criminale soprattutto nel corpo. I detenuti, disorientati da un limbo fatto di non totale detenzione, né tantomeno completa libertà, sentono sulla propria pelle le limitazioni imposte dal magistrato. Vivono esperienze di ritrovata libertà ma soffrono le ristrettezze, e le incoerenze spesso, che consentono loro pochissimi contatti effettivi con la realtà circostante, rendendoli forse più prigionieri dei

carcerati. Ovviamente, nel totale silenzio e noncuranza degli organi di controllo, e nell'ignoranza delle ricerche statistiche. Le misure alternative alla detenzione possono essere definite come pene dirette a realizzare una funzione rieducativa, come prescritto dall'art. 27 Cost. che si sostituiscono alla fase esecutiva della pena principale detentiva e sono previste e disciplinate, quanto ai presupposti ed alle modalità d'applicazione, dalla legge n. 354 del 26 luglio 1975. Rimanendo in ambito giuridico, in modo tale da definire il quadro normativo italiano inerente le pene alternative alla detenzione, possiamo aggiungere che l'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 stabilisce che: "le misure alternative alla detenzione [...] possono essere concesse ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia".

Riassumendo, dunque, le pene alternative alla detenzione sono misure sostitutive alla normale incarcerazione, con forte fine teorico di risocializzazione del deviante, da concedersi solo qualora il detenuto abbia scontato una parte della sua punizione in una struttura detentiva, dimostrando la propria buona condotta, e ad altri casi particolari. Nel dettaglio, le principali pene alternative sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e la detenzione domiciliare. Vi è, infine, la possibilità della liberazione anticipata (classificata anch'essa fra le alternative alla detenzione), per cui il prigioniero che possa provare di aver partecipato attivamente nell'opera di rieducazione, può ottenere la riduzione di 45 giorni per ogni semestre di pena detentiva effettivamente scontata (art. 54 Ord. Pen.), ma non sarà trattata nella presente ricerca in quanto inerente la libertà, e non lo status di detenuto.

5.1 Affidamento in prova al Servizio Sociale

Disciplinata dall'art. 47 Ord. Pen., la norma dell'affidamento prevede che un condannato a pena detentiva non superiore a tre anni, possa essere assegnato in prova al Servizio Sociale per un periodo uguale a quello della pena rimasta da scontare. Ovviamente la misura é immediatamente revocabile qualora il comportamento del soggetto appaia incompatibile con il proseguire della prova, così come è altrettanto scontato che l'assegnazione del provvedimento debba essere adottato dopo una attenta osservazione collegiale della personalità, da portare avanti nella struttura carceraria per un mese.

Il magistrato di sorveglianza, in questo caso, redige su apposito verbale le prescrizioni da imporre al detenuto: al condannato potrebbe essere vietato il soggiorno in uno o più comuni determinati (o imposto il soggiorno in un comune determinato), e in particolare egli verrà limitato nello svolgimento di attività e nella frequentazione di persone che possano riavvicinare l'individuo alla devianza.

In questo periodo, il servizio sociale dovrà fungere da tramite fra il magistrato di sorveglianza e il detenuto, controllando la condotta del deviante aiutandolo nel contempo nel reinserimento all'interno della vita sociale.

Una particolare forma di tale misura può riguardare i tossicodipendenti o gli alcolisti, che possono chiedere in qualsiasi momento l'applicazione di tale misura, salvo in caso di particolare gravità o efferatezza del crimine commesso.

5.2 La semilibertà

La semilibertà, disciplinata dagli art. 48 e ss. Ord. Pen. viene concessa, al detenuto condannato a pena detentiva non superiore a 6 mesi o al detenuto che abbia scontato almeno la metà della pena, o ai due terzi in casi di reato particolarmente gravi, a meno che egli non sia già affidato ai Servizi sociali. Con la concessione di tale misura alternativa alla detenzione, il criminale può trascorrere parte del giorno all'esterno della struttura carceraria e partecipare ad attività lavorative o di istruzione.

Anche in questo caso può scattare revoca automatica se il detenuto passi più di 12 ore lontano dal carcere (senza giustificato motivo), o qualora egli si dimostri non idoneo alla misura detentiva, e si può essere ammessi al trattamento solo qualora si siano accertati progressi comportamentali nel corso del trattamento.

Due sono i casi particolari in questo caso: gli ergastolani e le detenute madri. Gli individui condannati all'ergastolo possono essere ammessi a questo particolare regime di detenzione solamente dopo aver scontato almeno 20 anni di pena; le madri di un figlio di età inferiore ai tre anni invece, ha diritto di usufruire in qualsiasi momento della possibilità di usufruire della possibilità di semilibertà.

5.3 La detenzione domiciliare

L'art. 47 *ter*. Ord. Pen. regola l'ultimo tipo di misura alternativa alla reclusione intramuraria, ovvero la detenzione domiciliare: essa è concessa al detenuto condannato a pena detentiva non superiore a 4 anni e consiste nella facoltà di espiare

il proprio tributo verso la giustizia nella propria abitazione o presso altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza.

Fra le tre, la detenzione domiciliare è quella più particolareggiata: le categorie che ne possono usufruire sono elencate rigidamente e vanno seguite alla lettera, senza possibilità di interpretazione. Possono richiedere l'accesso a questa pena alternativa:

- Donne gestanti, o madri conviventi con la propria prole, qualora i propri figli abbiano meno di dieci anni.
- Padri esercenti la patria potestà, conviventi con la propria prole, con gli stessi limiti di età relativi alle donne, ma solo qualora le madri siano decedute o assolutamente impossibilitate ad assistere i bambini.
- Persone in condizioni di salute tali da essere dichiarati incompatibili col regime carcerario (quindi casi di malattia gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari).
- Individui di età anagrafica superiore a sessanta anni (in condizioni di inabilità, anche parziale) e inferiore ai ventuno (per comprovate esigenze lavorative, di salute, di studio o famigliari).

Anche in questo caso, ovviamente, il tribunale di sorveglianza si farà carico del controllo e delle disposizioni per gli interventi del servizio sociale, e fisserà le modalità della detenzione, secondo quanto stabilito dal codice penale.

Come negli altri casi, il magistrato sorvegliante godrà della possibilità di revoca della misura alternativa, qualora il comportamento dell'individuo appaia in contrasto con la legge o le disposizioni dettate dal tribunale. In quel caso, nessuna altra misura

alternativa potrà essere applicata e il detenuto tornerà all'ordinario regime carcerario intramurario.

Nonostante, dunque, la possibilità di recarsi al di la delle sbarre, le pene alternative alla detenzione risultano assolutamente contenitive, restrittive, e lesive della corporeità del detenuto. L'alto grado di arbitrarietà del giudice e del tribunale, a riguardo delle stesse, limita fortemente sia la possibilità effettiva di reintegro in società del deviante, sia le sue possibilità fisiche. Rendendo di fatto insopportabile, per il corpo, qualsiasi tipo di forma detentiva, evidentemente pensate sua teoria punitiva, e non su una realtà fisica fatta di corpi, spazi e individui.

CAPITOLO 2: GLI SPAZI DELLA DETENZIONE

L'organizzazione della vita quotidiana, le possibilità di movimento, il lavoro, la salute, le attività ricreative, il tempo da trascorrere con le proprie famiglie, la sessualità, l'eventuale cura dei figli: durante lo scorrere della pena tutto ciò è rigidamente controllato. Si tratta di spazi e tempi di relazione che dovrebbero, almeno in teoria, essere garantiti a tutti gli individui soggetti a condizioni detentive. In questo capitolo è analizzato, da un punto di vista sociologico, il modo in cui la legislazione italiana disciplina proprio la gestione degli spazi del detenuto. Tale analisi costituisce parte della premessa teorica sulla cui base è stata condotta la ricerca, illustrata nei capitoli a seguire.

1. LA DETENZIONE IN ITALIA: BREVE STORIA

Codice Zanardelli, Codice Rocco, Riforma del 1975: queste tre raccolte di disposizioni di legge sono le più importanti, in ordine di tempo, ad aver regolato il carcere, di fatto istituzionalizzando la nozione di internamento e di detenzione.

Il Codice Zanardelli entra in vigore nel 1890 e ad esso dobbiamo sia l'abolizione della pena di morte sia il "Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi". Il codice, frutto anche degli studi criminologici positivisti di Lombroso e Ferri, "aveva individuato nel trattamento differenziato, scientifico ed individualizzato, il nuovo cardine della politica penitenziaria e [...] poneva in primo piano la realtà umana e sociale del condannato" (SALVATI 2009, 1). Nonostante questa "personalizzazione della pena", il corpo e il genere sono assolutamente ignorati dal Codice che impone l'ispirarsi solamente al principio di correzione: si

viene imprigionati per essere corretti, quando possibile, o altrimenti per la semplice difesa della collettività.

Con il Codice Rocco, codice penale varato nel 1930 e quindi durante il periodo fascista, è introdotto, col decreto regio 18 giugno 1931 n. 787, il nuovo "Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena". Con questo nuovo insieme di norme, il controllo del carcere sul corpo dei detenuti e rispetto gli spazi da occupare, si fa fortemente autoritario e repressivo. I suoi punti qualificanti sono infatti una rigida separazione fra società e regime carcerario, l'obbligo per i detenuti di essere chiamati con il numero di matricola, e l'atomizzazione degli stessi prigionieri, "impedendo loro qualsiasi collegamento e presa di coscienza collettiva". (ARCHIVIO DI STATO 2008, 11). Le uniche attività concesse in carcere diventano lavoro, istruzione civile e pratiche religiose, con il divieto rispetto a qualsiasi altra pratica.

Ciò che più sconcerta del "Regolamento" del periodo fascista, oltre alla totale spersonalizzazione e alle offese corporee che ne derivano, è che esso sia rimasto in vigore fino al 1975: ciò vuol dire che fino a neanche 40 anni fa, le carceri e i suoi operatori si sono attenuti a prescrizioni obsolete, proprie di un regime dittatoriale e quindi antidemocratiche.

Con la riforma del 26 luglio 1975 lo Stato italiano cercò di ripensare profondamente la prigione, portando un istituto atto all'isolamento del deviante dalla società, a diventare una istituzione sociale dedita alla rieducazione e al reinserimento della popolazione carceraria. Attraverso principi come la qualificazione del trattamento, la disciplina del lavoro in carcere e l'inserimento della possibilità di misure alternative alla detenzione, è stata introdotta l'idea di un "trattamento individualizzato dei

detenuti", per quanto "sembra essersi attuata parzialmente e con interventi occasionali" (CATALDO 2011). Tralasciando comunque denunce e critiche di sorta, la storia degli spazi pensati tenendo conto della corporeità dei detenuti, in Italia incomincia da qui: con il corpo inteso non più come oggetto della pena, ma come soggetto di una rieducazione. Per la verità, sono gli articoli 13 e 27 della Costituzione Italiana le prime e più importanti disposizioni a imporre all'istituzione carceraria rispettivamente la cessazione dell'uso della forza sui prigionieri⁷ e la finalità di recupero dell'individuo⁸. E' comunque innegabile che la riforma del '75 sia la prima a considerare la corporeità e il genere parti integranti della vita detentiva, e non un mero concetto simbolico.

2. LA DETENZIONE OGGI

Ad oggi le carceri italiane stanno vivendo il periodo più nero della storia recente: il più influente dei problemi riguarda il tasso della popolazione detenuta, cresciuta del 25,8% (ISTAT 2011), che ha creato situazioni di sovraffollamento quanto mai gravi. Specialmente a causa della difficile gestione di un così enorme numero di detenuti da gestire, le condizioni nelle quali verte la maggior parte delle carceri italiane sono disastrose, come documentato da Associazione Antigone dopo una capillare opera di monitoraggio delle istituzioni detentive (http://www.associazioneantigone.it/Index4.htm). In generale, vengono denunciate la vasta presenza di strutture fatiscenti, la scarsa possibilità di lavorare all'interno e

_

⁷ "è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". Cost. Italiana, art 13 § 4.

⁸ "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Cost. Ita. art 27 § 3

fuori dalle mura carcerarie, l'invivibilità delle celle e delle intere strutture causata da un tasso di detenuti in esubero superiore al 140% e in particolare la totale mancanza, spesso anche a livello programmatico, di ricorso alle pene alternative alla detenzione, specie se extramurarie.

A parziale riprova di ciò, l"Italia è stata recentemente protagonista della "sentenza Sulejmanovic" (ricorso n. 22635/03, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Strasburgo, 16 luglio 2009) la cui denuncia da parte dell'omonimo detenuto di origine bosniaca della propria condizione detentiva, ha evidenziato una palese violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo⁹. Sulejmanovic raccontò non solo di essere stato costretto a dividere la cella, adibita alla reclusione di due individui, con altri cinque detenuti, per diciannove ore e mezzo al giorno, ma anche e soprattutto di non aver avuto possibilità di accesso ad attività lavorative né all'interno delle strutture detentive né tantomeno al di fuori di esse, vedendo accolte la maggior parte delle proprie accuse.

Inoltre, come dimostrato dalle più recenti ricerche statistiche sulla situazione degli immigrati in carcere, le prigioni italiane sono un calderone di multietnicità: il 35% circa della popolazione immigrata, infatti, non ha nazionalità italiana (FONDAZIONE LEONE MORESSA 2013). Questo *melting pot* genera numerosi altri problemi, non ultimo quello della difficile convivenza forzata fra più etnie, nonché il rafforzarsi dello stereotipo dell' extracomunitario deviante, complice anche l'aumento costante della percentuale di crimini commessi da non italiani (fermo nel 2000 al 29%, secondo ISTAT).

⁹ L'art. in questione, sulla proibizione della tortura, afferma che "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti" [http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ITA]

Anche le discutibili decisioni di chi governa pesano, ovviamente, sulla situazione carceraria: la sola legge Fini-Giovanardi (fortunatamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale fra il febbraio e il marzo 2014) ad esempio, con la sua equiparazione fra droghe leggere e pesanti, la reintroduzione del limite di quantità e la mancata distinzione fra uso personale e spaccio, comporta la detenzione di circa 26 mila reclusi (http://www.radicali.it/20130628/carceri-affollate-colpa-della-leggefini-giovanardi). Questo esempio (senza quindi chiamare in causa altre normative controverse come la "ex-Cirielli" sulla recidività e la Bossi-Fini sull'immigrazione), basti ad indicare l'assenza di una più approfondita conoscenza in materia carceraria e l'incapacità delle nostre istituzioni a comprendere le reali cause delle problematiche odierne delle prigioni, ferme alle logiche dell'amnistia-indulto, spesso incapaci di aiutare le strutture e tantomeno la popolazione carceraria che invece potrebbe ottenere un più mirato e massiccio utilizzo della detenzione extramuraria. Come d'altronde affermato anche da Rini, in un articolo pubblicato su Ristretti Orizzonti, "le pene alternative possono rappresentare un punto d'inizio, per affrontare una situazione ai limiti dell'accettabile" (2 aprile 2014): il che starebbe a significare un migliore trattamento penitenziario per tutti i detenuti, e di conseguenza una reale possibilità di rieducazione e reinserimento.

3. IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

L' art. 1 Ord. Pen. sancisce che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto e la dignità della persona [...] è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni [...] devono essere mantenuti l'ordine e la

disciplina. Non possono essere addotte restrizioni non giustificabili [...] i detenuti sono chiamati o indicati con il loro nome [...] deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi." Come se ciò non bastasse, lo stesso Ordinamento dispone, al comma 3 dell'art 15, che "gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreativi e [...] a svolgere attività lavorativa e di formazione professionale [...] in condizioni adeguate".

Prima di ragionare su questi due articoli, è necessaria una distinzione: trattamento penitenziario e trattamento rieducativo sono due pratiche ben distinte. Il secondo deve essere considerato solo una parte rispetto al trattamento penitenziario, perché "nel quadro generale e nei principi di gestione che regolano le modalità della privazione della libertà personale, si inserisce il dovere dello Stato di attuare l'esecuzione della pena in modo da tendere alla rieducazione del soggetto" (CANEPA e MERLO in LIMOCCIA 2012, 107). Dunque l'essere "rieducato" è un diritto del carcerato, mentre il trattamento penitenziario è l' "indagine volta ad individuare i diritti e i doveri dei detenuti" (LIMOCCIA 2012, 107) fra cui appunto vi è, per definizione, la rieducazione.

Parlando dunque di trattamento penitenziario, non ci si può non chiedere quali siano e quanti siano gli spazi di cui un detenuto, che esso sia intra o extramurario, debba godere per diritto, e come debba viverli durante lo sconto della pena.

L'ordinamento penitenziario, in questo ambito, fornisce solamente delle indicazioni; sta poi ai singoli istituti, ai servizi sociali, e al Giudice di Sorveglianza, impostare delle direttive che variano sulla base delle possibilità spaziali effettive, senza però trascurare delle imposizioni valide universalmente (come la mancata possibilità di

frequentare locali tipo i bar). Se da un lato questo *laissez-faire* può essere interpretato come un tratto di adhocrazia, e di sensibilità verso la situazione fortemente eterogenea dei detenuti, dall'altro però si può ragionevolmente affermare come la giurisprudenza non difenda in concreto i diritti spaziali effettivi dei "ristretti" al di fuori delle celle, di fatto ignorandoli all'interno degli ordinamenti.

In generale, l'Ordinamento Penitenziario dispone che le istituzioni carcerarie forniscano ai detenuti luce naturale e artificiale, riscaldamenti, servizi igienici riservati, un proprio letto. Inoltre, ogni detenuto in cella condivisa dovrebbe avere almeno 7 metri quadri, misura ritenuta sufficiente dal CPT¹⁰ per garantire una vita dignitosa (uno dei ricorsi, poi vinti, di Sulejmanovic riguardava proprio questo aspetto), dovrebbe godere di almeno 8 ore al giorno fuori dalle mura della cella, e dovrebbe vedersi garantite libertà di movimento entro la zona di detenzione interna (art. 6 Ord. Pen.).

La prassi, a dispetto di queste norme ben dettagliate, si discosta ampiamente dagli imperativi dell'ordinamento nazionale e dalle "standard minimum rules" fissate fin dal 1955 dal Primo Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine ed il Trattamento dei Criminali: la sentenza Torreggiani (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2013) ha nuovamente condannato l'Italia per le condizioni inumane di sovraffollamento delle proprie carceri. Come già specificato, la maggior parte delle carceri italiane costringe i propri detenuti a subire condizioni disagiate che, più che il fine riabilitativo, sembra che si pongano quello di "piegare il corpo" (LIMOCCIA 2012, 19). Risulta infine esserci una mancanza di riservatezza e

_

¹⁰ Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

di autogestione, che particolarmente condannano la corporeità, colpendo "talenti, capacità, energie e intelligenze" (LIMOCCIA 2012, 316).

La giurisprudenza, dunque, dovrebbe muoversi in questo senso e stabilire nuove priorità per l'ordinamento penitenziario: una opportuna gestione della spazialità del detenuto, ricordando che la popolazione dei ristretti comprende sia uomini che donne, con corpi distinti ed esigenze specifiche, da soddisfare entro spazi opportunamente progettati. Comprendere e accettare la corporeità del detenuto, restituirgli una fisicità troppo spesso negata, ricollocandola in spazi pensati su di essa e per essa, renderebbe la pena una istituzione quotidianamente vivibile perché "fisicamente" sostenibile. In questo modo anche il raggiungimento del fine rieducativo sarebbe facilitato.

Almeno da un punto di vista teorico, sembrerebbe che le misure detentive alternative possano rispondere a tutti questi punti: esse sicuramente più del carcere, potrebbero garantire una spazialità più "su misura" e una maggiore vivibilità, sempre giovando in primis alla rieducazione.

Con le attuali disposizioni invece, solo l' 1,3% del totale della popolazione carceraria totale vive l'esperienza della pena alternativa alla detenzione, e nelle carceri fatiscenti e sovraffollate molte delle principali necessità fisiche degli individui detenuti sono frustrate o ignorate, rendendo di fatto il loro recupero più difficoltoso, senza capire "come un reo non possa reinserirsi nel consorzio civile, o quanto sia ingiusto che un recluso patisca più del giusto o del necessario se viene disintegrato nella sua personalità dagli strumenti coercitivi di un ordine positivamente finalizzato" (BOLINO & DE DEO, 1970, 5). Per tenere nelle giusta considerazione il corpo con i

suoi bisogni, pur nella detenzione, è necessario che la "rivoluzione" cominci dalle unità più basilari che lo compongono: i suoi spazi.

Vedremo infatti nelle pagine successive, come la detenzione intramuraria lede in maniera grave con la sua mancata progettualità spaziale dei diritti inalienabili dell'essere umano.

3.1 Il "sesso recluso" 11

La sfera sessuale, fra le funzioni primarie negate che accomunano uomini e donne detenuti, è senz'altro quella più ignorata dall'ordinamento penitenziario. A livello legislativo, infatti, il sesso non è né vietato, ma neanche legittimato, lasciando gli individui incarcerati succubi di questa contraddizione che sembra dover appartenere alla reclusione in quanto tale. L'ultimo reale tentativo di includere una norma che prevedesse la possibilità di intrattenere dei rapporti sessuali con il/la proprio/a partner, in un ambiente interno al carcere, ma non sottoposto allo stretto controllo delle guardie carcerarie, risale al 2000. Assimilandola all'istituto della visita, si prevedeva che il detenuto potesse passare con i propri famigliari un periodo di 24 ore continuative in unità abitative allestite dentro la stessa struttura detentiva, con controlli consentiti, salvo casi di estrema necessità, solo all'esterno delle suddette unità.

Questa norma, che sarebbe stata garante di "un importante affermazione del diritto di ogni detenuto di mantenere relazioni naturali fondamentali per la realizzazione del

¹¹ (Gallo, 1994, 108).

proprio diritto di vita" (CANEVELLI 2000, 1321), e che avrebbe trovato una prima soluzione al problema della sessualità in carcere, venne infine cancellata perché in contrasto con l'art. 18 comma 2 dell'ordinamento penitenziario ("I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia"), in quanto fonte primaria del diritto e quindi inderogabile da una norma di rango inferiore.

La sfera sessuale in carcere in Italia, al contrario di molti altri paesi dell'Unione Europea e non¹², è limitata così dalle logiche dei permessi-premio (art. 30 ter. legge 354 del 1975), conferibili attraverso presupposti soggettivi e oggettivi che, come tali, non tutti possono avere, e da esplicitare comunque al di fuori della struttura carceraria.

Di fatto, la sessualità intramuraria nelle carceri italiane non esiste.

L'identità di genere connessa alla propria sessualità, all'interno dell' "asettico linguaggio penitenziario" si trova "solo all'interno di percorsi premiali da sviluppare al di fuori delle mura del carcere, definendolo in tono neutro come mantenimento dei legami con la famiglia. Si rimanda così all'esterno il recupero e la completezza della sessualità" (LANGELLA 2002, 293)

Chi ovviamente subisce questa situazione è la corporeità del detenuto, che "deve subire la giusta sanzione per aver violate le leggi della convivenza civile, ma che non deve [dovrebbe] patire un supplemento ingiusto a causa dell'insufficienza del sistema punitivo" (BOLINO & DE CEO 1970, 22). La noncuranza dell'istituzione carceraria

23/05/2012 "Diritto al sesso in carcere, intervenga la consulta" di Michele Bocci).

-

¹² In Olanda, Norvegia, Danimarca e in alcuni *lander* della Germania ci sono piccoli appartamenti dove i detenuti condannati a lunghe pene possono incontrare i propri cari. Francia e Belgio sperimentano abitazioni dove stare insieme alla famiglia 48 ore; Croazia e Albania ammettono colloqui non controllati di 4 ore. Usa e Canada prevedono incontri in prefabbricati all'interno degli istituti. (FONTE: La Repubblica,

e della giurisprudenza verso la necessità di ripensare gli spazi in modo da poter godere della propria sessualità, e in generale rispetto alla frustrazione procurata da una vera e propria "ghigliottina del sesso" (LESAGE DE LA HAYE, 1992), si ripercuote direttamente sulla sfera fisica e corporale del detenuto. La perdita della propria identità sessuale e affettiva, fortemente legate alla corporeità, "può costituire un importante fattore per la perdita d'identità. La progressiva desertificazione dei sensi può condurre alla disgregazione della propria individualità" (LANGELLA 2002, 293)

Si creano così traumi psicofisici notevoli, insicurezza rispetto la propria identità di genere, e nel peggiore dei casi si registra la comparsa di vere e proprie "sindromi penitenziarie" direttamente dipendenti da un cattivo rapporto col proprio corpo, che possono sforare nel suicidio (che tratterò successivamente). Questo perché le istituzioni sono ancora, incomprensibilmente, lontane dall'accettare che "la vita sessuale ed affettiva, ricca di sfumature e di elementi veramente armonizzati e fluttuanti, è un valore costitutivo della dignità di ogni uomo. Si pone tra le componenti fondamentali della persona" (CERAUDO 2002).

Perdere la propria sessualità è dunque un evento traumatico e facilmente riscontrabile, nelle carceri italiane: "è brutto dover rinunciare a un bacio, un abbraccio, per non parlare dell'amore come atto sessuale [...] Qui impari presto ad avere pazienza, a privarti di [...] sentimenti che ti esplodono dentro e che devi bloccare" (SCANU 2013, 46). Quando ciò avviene, è facile che i detenuti adottino condotte o atteggiamenti omosessuali.

3.1.1 Omosessualità.

"Non vi è recluso, quindi, che dopo un certo periodo di detenzione non subisca l'influenza dell'ambiente ed anzi non assimili i caratteri ambientali, che non soffra il lancinante tormento della astinenza sessuale e della repressione dello stimolo sessuale, che non modifichi modelli comportamentistici e dinamica condottuale" (BOLINO e DE DEO 1970, 36).

Come abbiamo precedentemente chiarito non esiste una tutela dell'identità sessuale in carcere, e l'astinenza continua e coatta, unita ad una società mono-sessuale come quella carceraria, favoriscono il sorgere di condotte e pratiche omosessuali, anche in soggetti dichiaratamente eterosessuali: si parla di una omosessualità situazionale, derivante non da proprie inclinazioni sessuali, bensì dall'ambiente circostante (REICH, 1972).

Ceraudo racconta questo processo in maniera dettagliata: "nei primi giorni, nei primi mesi il sesso non esiste. Lentamente avviene il risveglio. La lunga astinenza sessuale inizialmente determina sovreccitazione permanente con stati reattivi dal punto di vista clinico (eccitazione, macerazione del pensiero, costruzione ideativa di situazioni scabrose, stato allucinante con violenza di rappresentazione) [...] la masturbazione [...] un po' alla volta, lascia sempre più insoddisfatti, e lo sforzo continuo di richiamare alla mente immagini eccitanti dato il lento trascorrere dei mesi e degli anni e i ricordi che con il tempo sfumano sempre di più. Incomincia allora il periodo delle fotografie pornografiche, ma [...] è carta e soltanto carta, mentre fisiologicamente, fisicamente, si sente la necessità della carne per completare l'eccitazione [...] da questo istante stesso lentamente avviene lo sgretolamento che lascia disorientato il soggetto stesso. La natura con la sua intrinseca, paurosa potenza,

dopo essere stata imprigionata, umiliata, ridotta a monologhi solitari ha cominciato a muovere i suoi passi lavorando contro ogni volontà, disintegrando e neutralizzando le diverse barriere ed ambientando la sessualità sul terreno che è costretta a vivere."

A rafforzare la propria disamina, inoltre, lo stesso Ceraudo riporta un significativo quanto inquietante dato delle carceri penali, "dove almeno il 70-80% dei detenuti si presta a pratiche omosessuali" (2002).

Per arginare il sopraggiungere di questi atteggiamenti fortemente contingentati, è necessario ovviamente che lo Stato Italiano porti lo spazio e l'identità di genere, nonché i loro fortissimi legami, al centro di progetti di riforma carceraria.

3.2 Gli spazi della genitorialità

Esattamente come le affettività sessuali, anche quelle derivanti dall'essere genitore e contemporaneamente detenuto, trovano dei forti impedimenti all'interno del carcere e non solo. L'argomento in realtà non è ignorato totalmente dalla giurisprudenza come quello inerente la sessualità, ma per molti versi esso è più controverso.

Dal 1975, anno in cui effettivamente vennero riconosciuti i primi diritti legati alla maternità, fino alla "legge Finocchiaro" (40/2001), il concetto della genitorialità è stato rivisitato spesso, anche se quasi sempre rispetto le madri. Purtroppo, forse anche a causa della stereotipizzazione che vuole la sfera di cura e mantenimento di appannaggio materno, il ruolo del padre in carcere non ha mai ottenuto la stessa considerazione della detenuta madre, così come la figura femminile è solitamente tenuta in secondo piano rispetto al resto dell'organizzazione del carcere.

Con la legge 62/2011, l'ultimo importante provvedimento in ordine cronologico sul tema della genitorialità dei detenuti, si afferma che le madri potranno scontare la pena assieme ai propri figli fino al compimento del sesto anno di questi ultimi, ma soprattutto che questo periodo non dovrà più essere scontato in carcere, bensì in istituti a custodia attenuata, senza sbarre e in generale più a misura di bambino. Attraverso questo procedimento si tenta sia di favorire l'accesso delle madri alle misure cautelari alternative, sia di ridurre il problema del sovraffollamento, spesso imputato al mancato ricorso alle stesse misure alternative.

Questa legge, però, mette in risalto tutte le contraddizioni di fondo esistenti in materia di genere, genitorialità e carcere. Innanzitutto va documentata l'inesistenza di strutture simili: in Italia sono presenti solo due "Istituti a custodia attenuata per detenute madri con prole fino a tre anni" (abbreviati in I.C.A.M.) a Milano e a Venezia; va sottolineata inoltre, ancora una volta, l'estromissione dei padri da questo provvedimento (essi sono solo in alcuni determinati casi equiparati alle madri) e infine, essendo questa legge entrata effettivamente in vigore solo a gennaio 2014, bisogna capire come, a livello di spazi, il carcere sia stato organizzato sino ad allora.

L'Ordinamento Penitenziario (art. 11 comma 9) disponeva che una madre potesse tenere con sé il proprio figlio fino al compimento del terzo anno di età. L'esecuzione delle attività di mantenimento e cura del figlio da parte della madre però, doveva essere espletata all'interno delle celle. Fadda (2010) pone una domanda importante: se esiste un binomio "maternità/protezione", e se attraverso questo concetto si intende far crescere i bambini in ambienti consoni al proprio sviluppo psicofisico, come può una cella di un carcere, evidentemente non adatta a questa funzione, consentire il suddetto sviluppo? La risposta è semplice: non può. "Se il rapporto

affettivo e simbiotico con la madre (che dovrebbe rappresentare un fattore di crescita armoniosa del bambino), si estrinseca in un luogo chiuso seppur rumoroso, delimitato negli spazi da chiavistelli e sbarre, con aria e luce limitate, diventa il suo contrario e cioè una oppressione reciproca. Ciò in quanto alla donna rammenta costantemente la propria inadeguatezza di madre con i conseguenti sensi di colpa e al figlio perché lo colloca in un contesto connotato dall'assenza di autorevolezza della figura genitoriale" (FADDA 2010, 7-8).

La genitorialità in carcere dunque, sembra essere più controversa di quanto la dipinga l'asettico linguaggio dell'Ordinamento Penitenziario. L'unico punto in comune fra le scelte inerenti il rapporto fra genitori detenuti e figli, sembra essere la sofferenza, come viene brillantemente spiegato da D'Accardi e Salerno: perché se esiste la possibilità, come già analizzato, di condividere l'esperienza penitenziaria all'interno della stessa cella, vivendo di fatto con un bambino minore di tre anni tutti gli spazi del carcere (nella quasi totalità dei casi non elaborati sulla base della possibile presenza del bambino stesso), esiste anche la possibilità di scegliere la via della separazione, perdendo però di fatto tutte le peculiarità del ruolo materno (2004).

Essere genitori e essere detenuti sembra impossibile. E in questo senso lo spazio, specie quello eventuale della detenzione extramuraria, gioca un ruolo fondamentale. Il rapporto infatti, non è più di tipo binario, con genitore e figlio che interagiscono fra loro: fra essi si frappone necessariamente "un terzo elemento altrettanto importante, l'ambiente. La relazione deve così essere prospettata in questi termini: madre-figlio-ambiente. Eliminare quest'ultimo importante riferimento [l'ambiente rispetto l'ordinamento penitenziario ma soprattutto rispetto la situazione concreta delle

situazioni detentive italiane] significa falsare, quantomeno in parte, la relazione tra gli altri due." (FADDA 2010, 7)

Il risultato delle mancanze spaziali dei detenuti rispetto la genitorialità crea sentimenti di vergogna, di malessere ulteriore, di angoscia e di frustrazione nei genitori, esautorati del proprio diritto/dovere di godere dell'affettività famigliare; mentre i bambini piangono molto, fanno fatica ad addormentarsi, imparano più tardi a camminare e parlare, e statisticamente hanno più probabilità di assumere in futuro condotte devianti. Insomma, "L'esperienza del carcere" lascia addosso gli strascichi della detenzione, che segnano il bambino "per tutta la vita"» (SCANU 2013, 145).

Il trauma della detenzione, dunque, non è mai dell'individuo, ma del nucleo famigliare di appartenenza. La genitorialità è un diritto inalienabile, così come lo è la sicurezza del cittadino per la società. Questa contrapposizione è fortemente ideologica, ed è quasi impossibile stabilire quale delle due debba prevalere sull'altra. Il vero problema, però, è che mentre le istituzioni dibattono i genitori e soprattutto i figli (che pagano colpe non loro) soffrono terribilmente le antinomie della prigionia. Nella maggior parte dei casi, nell'indifferenza generale.

3.3 Ammalarsi di carcere: le sindromi detentive

Come più volte ripetuto, il fine ultimo di una pena detentiva è il recupero di una persona accusata di comportamento deviante, in modo da facilitarne il reintegro all'interno dei canoni che la società si è data. Purtroppo però le condizioni spesso proibitive delle strutture carcerarie e non solo, causano lo sviluppo di disturbi fisici e

mentali in maniera molto diffusa, come denunciato da Ardita nella sua Relazione alla Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica nel 2006.

Il WHO (*World Health Organization*), definisce la salute come "uno stato di completo benessere fisico, sociale e non consiste soltanto nell'assenza di malattie e di infermità", indicando come per ottenere una situazione tanto mentale quanto corporale di benessere, siano necessari non solo l'assenza di alterazioni delle funzioni fisiologiche del corpo umano, ma anche l' "armonia tra bisogni e desideri soggettivi e opportunità di realizzazione socialmente praticabili, in un quadro di armonia tra soggetto e ambiente naturale e sociale" (MOSCONI 2005, 59).

Viene dunque spontaneo pensare come il rapporto fra restrizioni e salvaguardia della salute sia quantomeno ambiguo. E' ancora Mosconi a farci riflettere su come l'individuo destinato alla pena detentiva deve essere considerato sano da un lato (perché altrimenti non potrebbe essere giudicato responsabile del proprio crimine), ma malato dall'altro, o comunque anomalo, in modo da poter giustificare la rieducazione della pena. Inoltre, "il soggetto recluso appare certamente un soggetto alterato e corrotto, in virtù dello status sociale attribuitogli per il solo fatto di essere 'finito dentro'; ma al tempo stesso dovrebbe risultare rieducato e risanato dal trattamento cui il carcere lo sottopone" (*ibid.* 60).

Fra queste contraddizioni rischia di perdersi l'individuo ristretto: è vero che la condizione di detenzione è sempre obbligatoriamente accompagnata da specialisti del settore medico, psicologico, infermieristico, e che ogni prigione è dotata di spazi e strutture interne per potersi occupare dal punto di vista medico-sanitario dei propri detenuti, ma è altresì vero che, come già evidenziato, il benessere psico-fisico è parte

integrante e fondamentale della salute, e il carcere non è spazialmente attrezzato a far fronte anche a questa necessità.

Il risultato è il diffondersi di alcune patologie che denunciano la trascuratezza del corpo da parte delle istituzioni. Dapprima infatti il carcere comporta deterioramento dell'apparato sensoriale (lo sguardo, date le dimensioni della cella, passa da lungo a corto raggio; l'udito si acutizza e si connette con emozioni negative, comportando una progressiva sordità come autodifesa; la gamma tattile si riduce, e così via...), e in seguito vertigini, mancanza di energie e costante sensazione di freddo (GONIN 1994). In secondo luogo, la permanenza all'interno dell'istituzione carceraria favorisce il sopraggiungere di tre forme patologiche prevalenti: inerenti l'apparato dentario (causato dall'alimentazione e dal diffuso uso dell'estrazione, più veloce e economico rispetto a qualsiasi terapia riabilitativa), quello digestivo (per colpa tanto dell'alimentazione quanto della somatizzazione) e infine di tipo dermatologico. Anche in questo caso alimentazione e somatizzazione dell'ansia, ma anche allergie di vario tipo contribuiscono al sopraggiungere di queste patologie (MOSCONI 2005). Non è solo il corpo però a subire gli effetti della prigionia: si parla infatti di "sindromi da prigionizzazione", intendendo come tali i sintomi attraverso i quali la propria individualità viene erosa in favore di una progressiva "assunzione [...] del folklore, dei modi di vita, dei costumi e della cultura generale del penitenziario" (CLEMMER in SANTORO 2004, 206).

In questo contesto, è molto facile che possano comparire alterazioni della propria personalità (come il comparire di condotte omosessuali, precedentemente descritte) o addirittura autolesionismo e suicidio, nel peggiore dei casi.

3.3.1 Autolesionismo e suicidio

Autolesionismo e suicidio non sono sempre stati trattati come un "continuum di autodistruzione" (CAGLIO e PIOTTI in BUFFA 2008, 11), e come ricorda Buffa, è sbagliato considerare l'autolesionismo come di un gesto sempre tipo intenzionalmente manipolativo. Esso, in molti casi, è l'output di un medesimo sentimento, volto a bloccare "stati di morte emotiva" (ibid). Va però sottolineato che accomunare in toto autolesionismo e suicidio è comunque sbagliato: è opinione di Buffa considerare il suicidio come "un'uscita attraverso la morte" del detenuto, mentre "l'automutilazione è il tentativo di tornare ad uno stato di normalità [...] una soluzione per rimanere in vita e andare avanti attraverso il sollievo temporaneo dal disagio psicologico" (ibid).

Esistono poi dei casi particolari in cui l'autolesionismo diventa una vera e propria strategia del detenuto, che autoinfliggendosi dolore cerca di ottenere allontanamento dall'ambiente carcerario, o comunque sconti di pena e condizioni di vita più accettabili che non si riescono ad ottenere facilmente (è proprio il caso delle misure alternative) o normalmente (come ad esempio attraverso la cosiddetta "buona condotta"). In questo caso, però, la strategia autolesionistica potrà anche essere letta come astuzia, ma è comunque un'astuzia attribuibile a un soggetto in situazione di totale deresponsabilizzazione, che in una situazione ambientale e mentale di impotenza, reagisce con altrettanta impotenza (CONCATO e RIGIONE, 2005).

Al suicidio al contrario, sono stati attribuiti diversi significati possibili da Baechler (in BUFFA 2011, 13) inerenti la detenzione.

- 1. Suicidio come fuga il detenuto cerca di fuggire da una situazione sentita come insostenibile.
- Suicidio come lutto: un criminale, avvertendo la perdita (reale o meno) di una parte di se, si toglie la vita;
- 3. Suicidio come castigo: è il gesto di darsi la morte per espiare una colpa o un errore avvertiti come tali.
- Suicidio come vendetta: la rabbia verso il sistema sfocia in aggressività, che non potendo essere rivolta verso l'esterno viene incanalata verso la propria persona, arrivando ad uccidersi;
- 5. Suicidio come ricatto: attraverso il suicidio, o la minaccia dello stesso, il detenuto intimorisce o fa pressione sulla istituzione.

In ogni caso, qualsiasi tipo di violenza rivoltata contro di se, è un "gesto di ribellione, ma pone sempre l'istituzione davanti alla propria impotenza": ancora una volta, dunque, la pena dimostra di non essere totalmente adeguata alle esigenze della popolazione detenuta, e alla "vulnerabilità bio-psicosociale della popolazione carceraria" (IANNELLA 2011, 92-93). I casi di autolesionismo confermati sono stati, a fine 2011, 5693 e i tentati suicidi 1003 quando solo dieci anni prima il numero era circa la metà (SCANU 2013, 103-104).

Inevitabilmente, pure per quel che riguarda l'autolesionismo, il discorso non può esulare dal considerare l'importanza della dimensione spaziale. Anche perché oltre ai casi particolari descritti poc'anzi, vi sono anche numerose ricerche (l'ultima, in ordine di tempo, condotta dal SIMPSE- Società Italiana Medicina e Sanità Penitenziaria- e riportata dal quotidiano "Corriere della Sera", datata 5 novembre 2013) che testimoniano come i 65mila detenuti delle carceri italiane siano a rischio perpetuo di

contagio per patologie infettive e disagi psichici di qualsiasi entità, il tutto a causa delle condizioni strutturali delle carceri.

4. CONCLUSIONI: CONFRONTARSI CON IL MONDO DELLE PENE ALTERNATIVE

Essere detenuti vuol dire allontanamento dalla società. Privazione di affetti. È sradicamento e negazione della propria umanità. Parliamo dunque di una istituzione che trascende i meri meccanismi di punizione, di privazione di libertà e di rieducazione. Gli spazi fisici che il carcere offre alla popolazione penitenziaria sono troppo spesso inadatti alla cura e al mantenimento della salute, anche per le già citate cause di sovraffollamento e per la limitatezza (e le limitazioni imposte) dei movimenti. "Ne deriva il preciso dovere morale di assicurare un ambiente carcerario che rispetti la dignità delle persone in un percorso di reintegrazione sociale, alla luce di una riconsiderazione critica delle politiche penali" (IANNELLA 2011, 93).

Questa riqualificazione però, alla luce del sovraffollamento carcerario, sarebbe attuabile solo attraverso un più largo uso di alternative alla detenzione.

Va infatti sottolineato nuovamente come, purtroppo, esse risultino troppo poco utilizzate per essere effettivamente utili a popolazione e istituzione detentive. Ricordiamo infatti come solo l'1,3% del totale dei detenuti italiani goda delle condizioni di detenzione alternativa, percentuale forse troppo esigua anche per calcolarne benefici e svantaggi.

Con questo scenario generale, ricordando sempre che "i corpi di detenute e detenuti non sono proprietà dello Stato: sono solo provvisoriamente custoditi e impediti nella libertà di movimento" (GONNELLA in SCANU 2013, 13), mi appresto a presentare la ricerca svolta presso alcune sedi di detenzione domiciliare, attraverso la collaborazione con l'ente A.P.A.S. (Associazione Provinciale Aiuto Sociale, di cui parleremo più dettagliatamente in seguito).

Scopo della ricerca, come avrò modo di chiarire, è stata l'analisi delle caratteristiche degli spazi entro i quali i "ristretti", come sono definiti in gergo, si muovono e vivono quotidianamente, cosa gli viene precluso dalla legge e di quali esperienze devono privarsi di rimando, e di come le rispettive identità ed esperienze si intreccino, per discrepanze e similitudini, fra loro, ma soprattutto nel e con l'ambiente circostante.

La pene alternative alla detenzione sono, per certi versi, un ambito ancora più oscuro della realtà carceraria: non tanto per la sempre presente difficoltà di accesso al campo di ricerca, quanto per il numero esiguo dei detenuti stessi. Solo avendo giusti contatti e determinazione ci si può avvicinare ad una "storia minore" – non tanto per importanza quanto per le ragioni appena espresse – come quella delle misure cautelari alternative, analizzandole da vicino e riuscendo persino a introdursi nelle "prigioni senza sbarre" (cito testualmente una testimonianza da me raccolta sul campo) nelle quali i ristretti vertono in condizione di "liberi - prigionieri".

Per quanto minore dunque, anche questa storia è fatta di "storie": ovvero i racconti che ho raccolto nell'arco del mio studio, e che mi hanno permesso di capire quanto la detenzione, le rigide regole morali, il senso di colpa dovuto alla solitudine forzata diventino parte di sé acuendo la percezione di essere comunque un prigioniero. Nel

contempo mi è stato possibile comprendere come la via della pena alternativa possa rappresentare una svolta, un appiglio, una speranza, per costruirsi un futuro al di fuori della criminalità.

Ancora una volta, ci si imbatte in una contraddizione. L'unica, vera, costante che sembra accomunare la detenzione in tutte le sue forme. Con il mio lavoro di ricerca, ho cercato di leggere all'interno di questa ambivalenza, e dissipare l'oscurità di cui sopra. In questo modo, non ho voluto dare nessun giudizio di valore sulle pena alternative alla carcerazione: non è mio obiettivo stabilire se esse siano una soluzione infallibile o meno. Ciò che invece ho voluto sottolineare, attraverso lo studio dei "ristretti", è come la pena, qualsiasi pena, dovrebbe essere rivista e ripensata sulla base di una fisicità fin qui troppo teorica e quasi mai effettiva, colpendo ovviamente l'individuo che si macchi di una colpa, ma sempre nel rispetto e nella dignità del corpo e delle sue innegabili necessità.

CAPITOLO 3: METODOLOGIA DELLA RICERCA

Il presente capitolo illustrerà brevemente il disegno della ricerca, l'approccio e le tecniche adoperate empiricamente per lo studio delle condizioni di vita determinate dalla condanna a pene alternative alla detenzione. Particolare enfasi verrà quindi riservata alla dimensione fisica e a come il corpo vive o subisce gli spazi ad esso imposti.

1. L'ANALISI QUALITATIVA E IL DISEGNO DELLA RICERCA

Condurre uno studio inerente l'ambito carcerario presenta di per sé complicazioni che altri ambienti non hanno. Se poi si ha l'ardire di volersi cimentare in una ricerca intramuraria, allora la questione diventa pressoché impossibile. Come sottolinea Bruni, durante una ricerca etnografica alcune porte non vengono neanche aperte (2003). L'unico "bug del sistema", per così dire, è quello di avvicinarsi a coloro che hanno ottenuto delle pene alternative alla carcerazione, e carpire informazioni da loro e su di loro. L'avvicinamento può essere agevolato tramite alcune associazioni o gatekeepers che, come nel mio caso, possono essere più propensi dell'istituzione-carcere ad ospitare un'azione di ricerca, come illustrerò.

La ricerca solitamente, "passa attraverso 5 fasi: la formulazione dei problemi, la negoziazione di accesso al campo di ricerca, la raccolta di dati, la loro valutazione ed analisi e la presentazione dei risultati" (BARBIER 2008, 42).

La prima fase, quella relativa alla formulazione, prevede due attività, entrambe fondamentali per attuare una ricerca e ricavare da essa dei risultati che possano dirsi

significativi e validi per la comunità scientifica, ovvero: impostare una domanda di ricerca e determinare che tipo di analisi si adopererà in itinere, in modo da "essere in grado di individuare un contesto di osservazione e/o un problema teorico e/o un tema di ricerca" (BRUNI 2003, 65).

In corso d'opera ci si può rendere conto di eventuali errori che si sta compiendo: domanda di ricerca e metodologia non dovrebbero essere immutabili, e per quanto dettagliatamente si sia definito il progetto, non è un'ipotesi remota quella di dover modificare, o adattare, la propria idea di ricerca sulla base di contingenze più o meno favorevoli. Come spiega anche Ricolfi, il progetto sarà dunque "sottoposto a continue revisioni, dovute al rapido e, il più delle volte, imprevedibile evolversi degli eventi sul campo (1997, p. 55).

La bravura del ricercatore sta nel riuscire a conseguire un obiettivo prefissato, discostandovisi solo di poco in caso di difficoltà oggettive, superando le avversità che ogni ricerca, inevitabilmente, comporta. Questa duttilità si guadagna soltanto con prontezza di spirito, che consenta delle rapide "virate" in corso d'opera e la formulazione di strategie di emergenza, o di "piani b". Il lavoro di ricerca, allora, "può essere rappresentato come un continuo districarsi di ossimori che si avvicendano tra ciò che posso osservare e raccontare e il fatto di appartenere a tutto questo come membro di un grande gioco, quello della conoscenza e delle sue regole condivise" (ZANUTTO 2008, 21)

Il risultato finale sarà quello di avere ottenuto una "successione di operazioni per produrre risposte a domande sulla realtà" (BOUDON in RICOLFI 1997, 19).

La domanda di ricerca da me formulata ha inteso portare l'attenzione sul carcere e, in particolare, sulla condizione del detenuto in semilibertà dapprima nelle città di Trento e, come spiegherò, successivamente anche nella città si Pescara. Questo perché trovo che l'argomento sia di scottante attualità, perché ritengo che i contributi della comunità scientifica a riguardo siano troppo esigui, e infine perché sono fermamente convinto che quello della detenzione sia un argomento di cui tutti parlano con leggerezza, ma di cui effettivamente nessuno conosce alcunché.

Una volta determinato il campo d'azione, ho valutato se ricorrere ad un'analisi di tipo qualitativo o di tipo quantitativo.

La scelta, in realtà, è stata relativamente semplice. Ritengo infatti che non vi sia statistica che possa rappresentare dignitosamente la precaria situazione liminare del detenuto in semilibertà, quanto una ricerca empirica che coinvolga il ricercatore in prima persona. Questo anche perché ogni detenuto, come vedremo, ha una storia a sé, un diverso iter detentivo e burocratico subìto prima di approdare a un regime di detenzione non più esclusivamente intramurario, e soprattutto una diversa percezione delle limitazioni spaziali e delle frustrazioni fisiche che la legge, di volta in volta, impone.

Non ho comunque ignorato, come suggerisce Silverman (2002), che ogni buona ricerca qualitativa deve riferirsi a teorie o precedenti studi: la fase preliminare della mia analisi qualitativa, è stata svolta sulla base delle statistiche fornite dall'Archivio di Stato (2008) e dalle associazioni che operano in ambito carcerario (come "Antigone" o "Ristretti Orizzonti"), per capire a quale percentuale dei detenuti siano state, negli anni, concesse pene alternative alla semplice detenzione carceraria.

2. L'OGGETTO DELLA RICERCA

La situazione contingente, le statistiche disponibili, la curiosità personale: questi tre fattori sono stati determinanti per la scelta dell'oggetto di studio.

Il "concetto sensibilizzante" (CARDANO 2001, 176) che ha ispirato il mio lavoro è stata la condizione carceraria. Il carcere è parte integrante della società, esso è tanto necessario quanto pieno di contraddizioni; tanto comune nell'immaginario collettivo, quanto lontano da qualsiasi realtà si possa vivere. Come già detto però, lo studio della vita in carcere deve affrontare delle specifiche criticità: nel caso specifico, quando è cominciata la fase di "negoziazione dell'accesso al campo", ovvero "l'insieme di processi attraverso i quali l'etnografo cerca di accreditarsi presso le persone che vorrebbe osservare" (CIPRIANI 2008, 183), non ho ottenuto il successo sperato. Dopo mesi di attese, di risposte vaghe, e di scarsa collaborazione, ho capito che la situazione era tale da non permettermi alcun tipo di approccio al carcere di Trento.

Nell'attesa di una risposta (mai arrivata), mi sono concentrato, sia per non rimanere inattivo, sia per l'interesse in gioco, sulla lettura delle statistiche inerenti la condizione di carceri e carcerati.

É stato in quel momento che un dato, su tutti, mi ha colpito fortemente: quello dei detenuti in semilibertà. Le ultime statistiche fornite da Ristretti Orizzonti, datate 28 febbraio 2014, parlano chiaro: nelle nostre 20 regioni sono presenti 205 istituti penitenziari, contenenti 60.828 detenuti di cui solamente 808 godono di un regime di semilibertà. Considerando che la suddetta statistica indica anche come il numero massimo di criminali ammonterebbe sulle 47.857 unità, la domanda che può sorgere

è: come mai non si prende seriamente in considerazione un ricorso maggiore alle pene alternative alla detenzione?

Partendo da questo spunto, la mia ricerca è passata dall'essere una riflessione sulle condizioni di vita in carcere, ad uno studio sulle condizioni di vita in situazioni che prevedono il ricorso a misure alternative alla detenzione intramuraria. Al centro dell'analisi rimane la persona, colta in una sorta di limbo, nel quale non è totalmente carcerato né tantomeno libero.

Ponendo attenzione a come il detenuto vive gli spazi ad esso concessi, cercherò di addentrarmi in un *limen* fatto di precarietà, insicurezza e difficoltà così come vissute attraverso il corpo e dal corpo.

3. LA METODOLOGIA

"Come operare la scoperta? Che cosa si deve fare per penetrare il mondo sociale che si vuole guardare, porre le domande adeguate ai soggetti che lo compongono e ricevere risposte utili al processo di conoscenza intrapreso? E' qui che entra in scena il metodo" (BICHI 2002, 9). La metodologia di ricerca, dunque, è il tramite per rispondere alla domanda di ricerca. Come per qualsiasi meta però, le strade da percorrere per raggiungerla non sono univoche, "non esistono strumenti adatti o migliori sempre e in ogni caso" (CIPOLLA 2003, 82), e quindi "la scelta tra diversi metodi di ricerca dovrebbe dipendere esclusivamente da ciò che state cercando di scoprire" (SILVERMAN 2008, 49).

Dovendo io confrontarmi con individui in condizioni mentali e fisiche molto particolari, e con dei limiti imposti sui quali è difficoltoso indagare se non vissuti in prima persona, ho ritenuto che per meglio conoscere la realtà degli individui soggetti a misure detentive alternative, una metodologia qualitativa unita all'uso dell'intervista discorsiva fosse la migliore opzione cui far ricorso.

4. L'INTERVISTA

In generale, quello dell'intervista, è "lo strumento più diffuso in tutti quegli ambiti dove è necessario raccogliere informazioni usufruendo di un contatto diretto con i soggetti" (TUSINI 2006, 19).

Tecnicamente, è bene ricordare che con il termine intervista intendiamo "una conversazione, rivolta a soggetti scelti sulla base di un piano di rilevazione e in numero consistente, avente finalità di tipo conoscitivo, guidata dall'intervistatore sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di interrogazione" (CORBETTA 1999, 405). Una volta però dato per scontato il lato puramente tecnico, va ricordato che l'intervista deve anche fungere da ponte "fra due mondi diversi, quello del ricercatore/rilevatore e quello dell'intervistato, e la capacità del primo di arricchire il proprio orizzonte cognitivo grazie al contributo del secondo dipende proprio dalla collocazione dell'intervista nel quadro epistemologico a cui fa riferimento il ricercatore" (CIUCCI 2012, 7). Per avere un'intervista di qualità rilevante per la comunità scientifica è necessario che l'intervistatore diventi un "mediatore della parola" e grazie ad essa riesca a coordinare i diversi "frame concettuali" (*ibid.*) alla domanda di ricerca: attraverso il contatto con persone che

hanno esperienze importanti per il ricercatore, il contributo dell'intervista diventerà effettivamente determinate.

Una volta compreso che l'intervista rappresenta il mezzo privilegiato attraverso il quale carpire informazioni chiave, va attuato un successivo *step* metodologico: la scelta del tipo di intervista da condurre.

4.1 Tipologie di intervista: telefoniche o faccia a faccia

Classificare i vari tipi di intervista è fondamentale, perché in essa vi è "un'importante e decisiva componente razionale rispetto allo scopo" (CIUCCI 2012, 28), dimostrata dal fatto che la scelta del ricercatore e il suo ruolo di intervistatore hanno un rilievo strategico fondamentale per la riuscita della ricerca.

É necessario precisare che una classificazione totalmente condivisa dalla comunità scientifica non esiste, per cui appare opportuno attenersi a quelle fonti che più di altre aiutano a delineare con chiarezza le tipologie più note e legittimate.

Innanzitutto il primo criterio di classificazione è quello inerente "la presenza di un contatto visivo fra intervistatore e intervistato" (BICHI 2002, 20). Tale criterio fondamentalmente distingue le interviste telefoniche da quelle faccia a faccia. Le prime garantiscono maggiore anonimato per l'intervistato, ma non consentono all'intervistatore di interagire fisicamente con il proprio interlocutore, privandolo di importanti *feedback* di comunicazione non verbale. Può quindi essere più opportuna per la realizzazione di sondaggi, questionari, ma è scarsamente raccomandabile per ricerche che mirano all'approfondimento di un dato tema. Inoltre non avere un

interlocutore fisico può risultare noioso alla lunga, con la probabilità di *bias* direttamente proporzionali alla durata della permanenza all'apparecchio telefonico.

La seconda tipologia, ovvero l'intervista faccia a faccia, permette di muoversi più agilmente rispetto a temi molto articolati. E' però chiaro che il tempo da investire per entrambe le parti dell'intervista è tendenzialmente maggiore, così come va tenuto presente che l'influenza del ricercatore può dar luogo a dei *response bias*, causati da fenomeni come la "desiderabilità sociale" (CORBETTA 1999, 180), che possono alterare i risultati ottenuti.

Per la mia ricerca, ho scelto di realizzare l'intervista faccia a faccia. Sebbene, da un lato, per gli individui in condizioni detentive l'intervista telefonica potrebbe rappresentare un'opzione ottimale consentendo di rimanere "nascosti", dall'altro ho ritenuto importante procedere con le interviste faccia-a-faccia (come consigliato anche dal Dottor Tognotti dell'A.P.A.S. cui mi sono rivolto per la ricerca) per poter assistere anche alle reazioni dei soggetti alle mie domande.

La condizione detentiva, infatti, in qualsiasi sua sfaccettatura, è "un'esperienza totalizzante con dinamiche individuali e relazionali assolutamente atipiche nella realtà sociale esterna" (BERTI e PAJARDI 2000, 94): impossibile pensare, con queste premesse, che una esperienza detentiva non segni profondamente l'individuo che l'ha subita nel corpo, nel movimento, nello sguardo, nelle sfumature del linguaggio ed altro ancora.

L'intervista faccia à faccia è quindi sembrata la tecnica più indicata, rappresentando uno strumento utile ad interpretare i condizionamenti imposti dal carcere e vissuti dalle persone incontrate in questa ricerca.

4.2 Tipologie di intervista: strutturate, non strutturate, semi-

strutturate

Il "grado di libertà" (STATERA 1982, 141) concessa ai due protagonisti dell'intervista, determina la seconda classificazione di quest'ultima. Un grado minimo di strutturazione sia degli stimoli che delle reazioni crea un'intervista strutturata, mentre un grado massimo della stessa porta ad un'intervista non strutturata. Cerchiamo brevemente di comprendere quali sono le caratteristiche delle tre tipologie più comuni e "idealtipiche", motivando in seguito la scelta di impiegare un'intervista semi-strutturata.

4.2.1 Intervista strutturata

L'intervista strutturata prevede un insieme di domande preordinato che viene sottoposto a tutti gli intervistati nelle medesime modalità di formulazione.

In questo caso "ci troviamo di fronte ad un'interazione con elevati gradi di standardizzazione, strutturazione e direttività. La situazione di intervista è molto rigida: l'interazione fra gli attori è limitata perché i loro ruoli sono predeterminati e non c'è possibilità di scambio" (ADDEO & MONTESPERELLI 2007, 35-36).

Questa intervista deve essere caratterizzata dalla totale assenza di stimoli dello studioso verso i soggetti di studio, e affinché questo accada è necessario che il primo ponga ai secondi le domande come sono scritte senza modificarne i termini, che eviti di commentare le risposte che riceve (limitandosi ad appuntarle e/o a registrarle), e addirittura che eviti di spiegare le domande nel caso esse non vengano capite, per

evitare che venga meno la condizione di eguaglianza fra tutti gli intervistati. Come per un questionario, l'intervista strutturata (detta per questo anche "standardizzata"), è un "insieme di atti di interrogazioni fissati ex ante e definiti concettualmente (CIUCCI 2012, 34), così costituita per "l'inserimento e l'organizzazione delle risposte in una matrice CxV e l'analisi statistica dei dati" (ADDEO & MONTESPERELLI 2007, 36).

Questo particolare è importantissimo, perché rende l'intervista strutturata la principale fonte delle indagini svolte su un ampio numero di individui, sui quali risultati si andranno poi a sviluppare eventuali generalizzazioni. Va però ricordato come un *bias* di questa metodologia sia il pensare che "tutti gli individui posti di fronte alla stessa domanda-stimolo forniscano la stessa interpretazione, quella pensata dal ricercatore" (*ibid.*), così come - nel caso delle scale Likert - non sempre è possibile assicurare "una costruzione adeguata e corretta degli *item* da inserire nella scala stessa" (CASELLI 2005, 107).

4.2.2 L'intervista non strutturata

Le interviste non strutturate sono così chiamate perché prive di struttura, e presentano un livello di direttività molto basso. Inoltre, non essendovi tracce da rispettare o domande a cui attenersi forzatamente, l'individualità é una delle sue principali caratteristiche: "non tutti gli intervistati affrontano gli stessi argomenti [...] con lo stesso livello di approfondimento (DE LILLO 2010, 82).

L'intervistatore, in questo caso, dovrà condurre una conversazione inerente argomenti da lui scelti, e lasciare che l'intervistato scelga, durante la conversazione, la sequenza e la forma che più ritiene in quel momento congeniali. Chiaramente non sarà più possibile ragionare in termini di scale e di variabili, al momento dell'analisi dei dati, anzi, "le informazioni così raccolte vengono analizzate secondo un approccio ermeneutico" (TUSINI 2006, 21), ovvero attraverso attività interpretative. Anche perché, come afferma Bichi, "può succedere che a volte la situazione pretenda un andamento diverso da quello stabilito" (2002, 101), e in quei casi, sta proprio alle abilità interpretative del ricercatore la buona riuscita dell'intervista. Altrimenti si corre il rischio di uscire fuori tema e di precludersi quindi il risultato soddisfacente della ricerca. "Per tale motivo le interviste non strutturate risultano molto simili a delle conversazioni che, comunque, sono sempre guidate dagli interessi conoscitivi del ricercatore" (DE LILLO 2010, 82).

L'intervista non strutturata, rispetto alle altre tipologie di intervista dunque, necessita di un "rapporto empatico" (*ibid.*): i ritmi da comprendere e seguire sono quelli dell'intervistato, e bisogna capire quando un argomento va incitato (attraverso commenti, espressioni...) quando e come stimolare l'individuo per far emergere dei concetti inespressi, o quando tagliar corto rispetto ad argomenti che non centrino il focus della ricerca. I rischi sono quelli di tralasciare argomenti importanti per il ricercatore, o di lasciarsi trasportare dalla conversazione, ritrovandosi poi, in sede di analisi, dei dati con delle informazioni superflue.

4.2.3 L'intervista semi-strutturata

La tipologia di intervista che ho scelto per trovare risposte alla domanda di ricerca, è quella semi-strutturata. Essa è così chiamata perché "prevede un insieme fisso e

ordinato di domande aperte, con possibili adattamenti, correzioni e variazioni in base ai contenuti delle interrogazioni" (CIUCCI 2012, 35). In questo contesto, il ricercatore ha una traccia di domande (vd. Allegato), che più che un solco da seguire senza mai allontanarsi, rappresentano una sorta di perimetro. All'interno di questi limiti, l'intervistatore ha totale libertà nel decidere le modalità di discussione, la formulazione e la sequenza di domande ed argomenti. L'intervistatore cercherà di non far uscire fuori tema l'intervistato, ma qualora uno spunto di quest'ultimo possa condurre a risultati interessanti ai fini dello studio, "l'intervistatore può inoltre adattare lo strumento di ricerca al livello di comprensione del rispondente" (DE LILLO 2010, 81).

Le domande delle interviste semi-strutturate sono in maggioranza aperte, generali, e senza risposte predefinite: l'intervistato è assolutamente libero di esprimere il proprio parere, quasi dirigendo al pari dell'intervistatore la direzione e il flusso dell'intervista, e attribuendo perciò "a intervistato e intervistatore ruoli pressoché equivalenti" (*ibid.*).

La ragione per cui ho scelto questo tipo d'intervista sta proprio nella modalità di costruzione dell'interazione: é apparso chiaro, infatti, che il campo di discussione dovesse essere riferito agli spazi della detenzione e ai limiti imposti alla mobilità delle persone, ma nel contempo ai detenuti doveva essere data l'opportunità di esprimersi. Attraverso gli input delle domande predisposte, gli intervistati hanno avuto la possibilità di raccontarmi aneddoti, esperienze, frustrazioni, esprimendo appieno le difficoltà alle quali la propria condizione detentiva li lega. Come afferma Ciucci, d'altronde, "l'intervista [semi-strutturata] può avere un ruolo crucciale sia per scoprire il mondo della vita di alcuni soggetti (ritagliando alla ricerca un ruolo

maggiormente descrittivo) sia per comprendere meccanismi e funzionamenti dei fenomeni sociali" (2012, 41).

Il grande vantaggio di questa tecnica, dunque, è quello di immergersi totalmente nei contesti e fra gli attori (PATTON, 2002), senza alcun preconcetto o sovrastruttura, in modo da poter accogliere significati, storie, punti di vista altrimenti preclusi o più complessi da individuare.

Ho deciso, inoltre, di sfruttare questa peculiarità dell'intervista semi-strutturata in due città diverse, Trento e Pescara, con modalità differenti (attraverso un servizio sociale e tramite canali non ufficiali).

5. LE INTERVISTE A TRENTO

Dopo aver posto le citate premesse teoriche, e aver quindi definito sia l'oggetto di studio sia gli strumenti di ricerca, mi sono misurato concretamente con la realtà della condizione detentiva.

Mentre ancora smaltivo la delusione del mancato permesso di accesso al carcere, una persona vicina e informata del mio impasse, mi ha suggerito di rivolgermi ad A.P.A.S. ovvero l'Associazione Provinciale Aiuto Sociale di Trento, per la quale lei aveva lavorato in passato.

La suddetta associazione, come si legge anche dal sito¹³, è una organizzazione di volontariato trentina che, senza fini di lucro, si occupa di detenuti all'interno della Casa Circondariale di Trento, ma soprattutto di soggetti ammessi a misure detentive

-

¹³ http://www.apastrento.it/

alternative. Il loro scopo è offrire interventi diretti a sostenere e promuovere la solidarietà sociale, interessi umani, formativi, culturali e professionali delle persone soggette a misure detentive (e alla loro famiglia), la collaborazione con l'amministrazione penitenziaria per raggiungere i suddetti scopi, e in generale l'associazione è impegnata in un'azione di sensibilizzazione sulle problematiche della detenzione e del reinserimento sociale.

I servizi da loro offerti sono sostanzialmente due: il reinserimento lavorativo (ovvero un tirocinio pagato, della durata di 4 mesi, con annesso premio di frequenza), con il quale il servizio sociale identifica i pre-requisiti lavorativi (puntualità, tenuta lavorativa, rispetto dei colleghi ecc.), e il reinserimento abitativo, ovvero la detenzione extramuraria negli alloggi A.P.A.S. ovvero appartamenti I.T.E.A. (Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa), gestiti però dal Servizio Sociale.

Confortato dall'esistenza di una simile realtà, e attirato dal lavoro che l'organizzazione afferma di svolgere coi detenuti, ho deciso di contattarne il direttore, Fabio Tognotti. Mi è stato consentito un incontro in sede dopo qualche giorno di scambio di e-mail.

La sede di A.P.A.S. dove ho svolto anche alcune interviste, è piccola, poco luminosa, ma funzionale. Si compone di una sala riunioni, due sale riservate ai collaboratori del Dottor Tognotti, gli operatori all'accoglienza Anezka Saliova e Aaron Giazzon, e la sala del direttore, non più grande di quella degli altri collaboratori, dove è avvenuto il mio primo incontro proprio con il direttore.

Il giorno dell'incontro, appena dopo essermi seduto, il Dottor Tognotti chiede prima conferma su quale sia il mio reale interesse di studio, e ottenuta la risposta che cercava, anticipa ogni mia domanda e comincia a spiegarmi come la legge regoli le misure alternative alla detenzione.

Una volta messo in chiaro che esistono i tre tipi di misura, elencati nel capitolo 1, e spiegato in breve come A.P.A.S. rientra nella gestione di queste situazioni, ho avanzato la richiesta di realizzare degli incontri e delle interviste con utenti delle strutture organizzative. Con la promessa di inviare quanto prima una bozza di domande per gli intervistati da poter visionare, ci siamo separati, sicuri della reciproca velocità e collaborazione che a distanza di tempo posso affermare non siano mai mancati nell'arco dell'intera ricerca.

6. LE INTERVISTE A PESCARA

Per quanto A.P.A.S. sia stata fondamentale per lo svolgimento del mio lavoro, purtroppo il numero degli assistiti del centro sociale non era sufficiente per poter raggiungere un soddisfacente grado di approfondimento. L'unica soluzione possibile era cercare altrove l'accesso ad analoghe strutture che mi consentissero di dare risposte alla medesima domanda di ricerca. Come prima scelta sono quindi tornato nella mia città natale, Pescara, sperando di poter ottenere permessi simili a quelli ottenuti presso A.P.A.S. e in tempi brevi.

Purtroppo, con mio enorme rammarico, non sono riuscito a trovare alcuna cooperativa sociale che fornisse un servizio identico a quello dell' A.P.A.S. nella provincia della mia città. Il che stava a significare niente corsie preferenziali istituzionalizzate, nessuna possibilità di poter abbreviare i tempi, e nessuno,

soprattutto, che fungesse da tramite fra me e le persone con pene alternative alla detenzione.

L'unica soluzione pareva essere il ricorso a vie "non-istituzionali", ovvero utilizzare conoscenze personali a Pescara.

Mi sono ritrovato, dunque, a ripercorrere il mio network relazionale, alla ricerca di amici, conoscenti, parenti che potessero mettermi in contatto con la realtà d'interesse per la ricerca.

E se per alcune interviste sono riuscito a cavarmela da solo, per altre ho dovuto intercedere presso un poliziotto di mia conoscenza, con alle spalle una carriera ventennale nelle carceri. Ciò al fine di poter organizzare un incontro in tempi brevi, tenendo conto che la Questura necessita di conoscere chiunque entri nelle abitazioni dei detenuti extramurari. A questi, infatti, è vietato ogni tipo di contatto con persone pregiudicate o con precedenti penali, e la Polizia Penitenziaria è obbligata a conoscere a fondo chiunque voglia approcciarsi a un "ristretto", a meno che non ci sia qualcuno, come nel mio caso, che garantisce per lui.

La possibilità di avere dei permessi "ufficiosi" e degli appuntamenti lo stesso giorno, mi ha consentito di abbreviare notevolmente i tempi per la ricerca, e la conseguente possibilità di potermi dedicare con maggiore attenzione all'analisi dei dati ricavati dalle interviste.

7. L'ANALISI DEI DATI

Attraverso la mediazione dell'A.P.A.S., sono riuscito in alcune settimane a ottenere il permesso di condurre alcune interviste, 10 in tutto. Probabilmente il numero farà storcere il naso specialmente a coloro che, fedeli a dinamiche di ricerca quantitative, potrebbero ritenere il numero del campione poco rappresentativo, se non addirittura esiguo, per supportare una ricerca di tal genere.

Ma se è vero che "un campione, nella ricerca qualitativa, non è in genere composto da molte unità, quanto piuttosto da casi tipici, allo scopo di ottenere una rappresentatività tipologica" (TROBIA 2005, 31), bisogna anche aggiungere che il mio ambito di ricerca non è un campo paragonabile a molti altri. Come più volte specificato, la difficoltà di accesso e le possibilità di incontro con individui detenuti è molto rara, quando non avversata dalle istituzioni. E l'eterogeneità dei miei intervistati, appartenenti ad età, culture, etnie, religioni diverse, con reati alle spalle piuttosto disparati, mi consente di ritenere che il mio lavoro, se non rappresentativo forse della condizione idealtipica della detenzione alternativa, possa aver dato comunque un'immagine forte e veritiera della situazione in cui i "ristretti" della giustizia vertono.

Come concordato con A.P.A.S., le interviste a Trento sono state condotte senza interventi e controlli di terze figure, ma con l'autorizzazione degli intervistati previa loro sottoscrizione di una liberatoria, garantendomi così la possibilità di prendere appunti e di registrare in formato audio la conversazione.

A Pescara, invece, questo non è sempre stato possibile: un po' per la diffidenza dovuta al non avere alle spalle una figura istituzionale, un po' per diffidenza rispetto

al registratore, ma soprattutto perché solo in due occasioni ho avuto la possibilità di incontrare i "ristretti" all'interno delle loro abitazioni. Durante le altre interviste, per fuggire all'iter burocratico che sottende la pena alternativa alla detenzione e l'ingresso nelle abitazioni dei "ristretti", ho avvicinato le persone precedentemente individuate nelle ore di permesso: in un supermercato, in un autobus, per le vie della città tornando al proprio alloggio.

Ovviamente devo riferire come anche le registrazioni che sono riuscito a raccogliere siano state di scarsa qualità e l'operazione di sbobinamento, a tratti, sia risultata infruttuosa. Il vantaggio, però, è stato vivere una quotidianità diversa da quella meramente domiciliare, con individui la cui condizione non traspare nei contesti di vita pubblica quotidiana; tuttavia essi non si percepiscono come "normali": un "ristretto" sente addosso il peso di quell'etichetta ventiquattro ore al giorno, come spiegherò in seguito

Le interviste, che constavano di alcune domande aperte ad approfondimenti nel corso del colloquio, sono durate intorno alla mezz'ora, e sono state sbobinate durante la terza e ultima fase di revisione delle note di campo. Il lavoro di riascolto e trascrizione ha perfezionato sia il lavoro di precedente trascrizione delle interviste, sia quello immediatamente successivo, nel quale segnavo le mie impressioni inerenti il colloquio, gli atteggiamenti dei soggetti incontrati e la loro gestualità. Questo triplice lavoro è assai importante, perché consente allo studioso di non trascurare né l'aspetto "oggettivo" di quanto accade e viene detto, né tantomeno la soggettività connessa al vissuto dell'intervistato. E' necessario che quest'ultima fase avvenga quanto prima proprio perché più essa è rinviata nel tempo, più aumenta il rischio di dimenticare particolari dell'intervista e quindi del processo di ricerca.

Attraverso questo complesso lavoro teorico e pratico, le interviste non sono più semplicemente delle testimonianze: diventano un *unicum*, sono parte di un tutto, la cui visione di insieme fornisce le risposte che la domanda di ricerca necessita, e che fornirò nel capitolo successivo.

CAPITOLO 4: I "RISTRETTI"

Il cuore della ricerca è qui: attraverso l'analisi delle interviste, ci addentriamo nel mondo delle pene alternative alla detenzione. Quali vantaggi rispetto la detenzione intramuraria? Quali le maggiori criticità? Ma soprattutto, come e quanto il corpo risente di questa condizione detentiva? Quali sono i limiti che impone la legge? Vi sono limiti che l'individuo stesso si auto-impone? In che modo la legge applica la pena? E' possibile conciliare la "certezza della pena" con le necessità fisiche del detenuto? Cercheremo nelle testimonianze raccolte la risposta a queste domande.

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Come chiarito nel capitolo 3, le interviste sono state svolte nelle città di Pescara e Trento. Sebbene le considerazioni dei "ristretti" varino in maniera del tutto irrisoria, e comunque per cause non dipendenti dalla locazione geografica, va comunque ricordato che i domiciliati A.P.A.S. hanno sicuramente vita più facile di coloro che (sia in Abruzzo che in Trentino), non hanno avuto la possibilità di essere sostenuti da un servizio sociale.

Nelle interviste queste considerazioni sono tutte, ovviamente, documentate e confermate da chi, come Pippo ha vissuto in precedenza la detenzione extramuraria in alloggi privati.

É importante sottolineare che, per ovvie questioni di privacy, i nomi riportati in questo capitolo saranno tutti quanti di pura fantasia, soprattutto per tutelare chi ha deciso di aiutarmi nella mia ricerca con le sue testimonianze.

In particolare, le persone intervistate sono:

- 1. Pippo,detenuto trentino, domiciliato A.P.A.S. da 8 mesi ma detenuto domiciliare da 4 anni) a cui abbiamo appena fatto riferimento;
- 2. Razor, "ristretto" Marocchino in prova ai servizi sociali, a Trento;
- 3. Christian, trentino, libero da 3 settimane e "ristretto" domiciliato in A.P.A.S. per un anno;
- 4. Giupo, italiano, con oltre un anno di detenzione domiciliare alle spalle, solo una parte di questi in A.P.A.S.;
- 5. Ness, "ristretto" africano. Solo per poco in prova ai servizi sociali presso A.P.A.S.;
- 6. Max, "ristretto" italiano e residente da suo cugino, vicino Pescara;
- 7. Pocho, ex "ristretto" pescarese, in libertà da appena due giorni;
- 8. Eddy, domiciliato presso la sua abitazione a Pescara;
- 9. Ben, italiano, "ristretto" di Pescara in semilibertà per motivi di salute;
- 10. Peter, anche lui italiano, domiciliato da suo fratello a Pescara;

I nomi delle persone (tutti uomini, di età media intorno ai 30 anni) che mi hanno permesso di avere accesso a queste realtà, sono stati volutamente omessi. Sono invece citati fedelmente, e virgolettati, tutti i passi delle interviste raccolte e qui utilizzate come parte integrante dell'analisi. Le parole riportate sono dense di rimpianti e di stanchezza: sono uscite direttamente dalla testa di chi, la detenzione, la vive ogni giorno.

Personalmente, nel corso della ricerca, non sono mai venuto a conoscenza dei reati commessi dagli individui intervistati: le circostanze che hanno condotto alla detenzione non erano infatti né di rilevante interesse ai fini della ricerca, né

tantomeno avrebbero favorito lo svolgimento dell'intervista. La possibile vergogna generata dal meccanismo della desiderabilità sociale avrebbe potuto determinare "la scelta delle risposte socialmente più accettabili" (CARELLI 2002, 196). Inoltre, cosa forse più importante, l'essere a conoscenza del passato dei "ristretti" avrebbe potuto in qualche modo compromettere la mia obiettività di giudizio o la mia serenità nel condurre l'intervista. Ho preferito, quindi, non rischiare e glissare sull'argomento, a meno che non fosse precisa volontà degli intervistati parlarmi dei propri reati, collegandoli poi agli aspetti più interessanti per la ricerca ovvero le condizioni di detenzione alternativa e le limitazioni che da questa discendono.

Concludo affermando che qualsiasi tipo di discorso parallelo fra carcere e pene alternative alla detenzione non è assolutamente da intendersi come finalizzato alla dimostrazione che l'una sia migliore dell'altra o viceversa. Non intendo esprimere giudizi di valore sulle modalità con cui lo Stato si riserva di punire chi trasgredisce le leggi. Va però detto che, anche nelle interviste, i rimandi che i "ristretti" hanno fatto rispetto una parte della loro pena, vissuta all'interno della prigione, sono spesso serviti come confronto con la pena extramuraria. Attraverso queste differenze percepite e riferitemi, sono riuscito a comprendere meglio come i "ristretti" vivono, sul proprio corpo, le limitazioni della detenzione.

2. I "RISTRETTI"... E LA DETENZIONE

É vero, non esiste probabilmente detenuto che preferisca la pena intramuraria ad una delle pene alternative alla carcerazione. Ma è altrettanto vero che non è semplice gestire la condizione di "ristretto", dato che sempre di detenzione si parla. La prima

domanda della mia intervista, come detto, prevedeva un'auto-valutazione della propria esperienza detentiva. In questo modo, ho fatto sì che il detenuto guardasse alla sua situazione presente, a come avesse vissuto fino a quel momento, e che indicasse le proprie sensazioni inerenti l'essere un detenuto extramurario.

Per spiegare questo passaggio, è utile citare le parole di Aaron, collaboratore del dottor Tognotti di A.P.A.S., che mi ha spiegato come esistano

"3 fasi della pena" alle quali un detenuto deve relazionarsi: dapprima si entra in una fase di "rassegnazione [...]"

causata dal subire una pena detentiva, quasi mai direttamente extramuraria, per giunta. In un secondo momento, quando arriva l'ufficializzazione della pena alternativa, si entra in uno stato d'animo di "accettazione, se non addirittura di stimolo":

L'uscita dal mondo carcerario rappresenta sempre l'inizio di una nuova vita, la fine di un incubo, il sopraggiungere della possibilità di essere gradualmente inseriti nella società alla quale si sente di appartenere. La terza fase però, la cui gravità aumenta esponenzialmente col passare del tempo - come ricorda Aaron - avviene "specialmente negli ultimi mesi di detenzione extramuraria".

E' una fase di "pesantezza e oppressione". Essere "ristretti" infatti, vuol dire "avere la libertà a portata di mano, senza però poterla assaporare".

Tutte le interviste hanno confermato questa analisi. Racconta Razor:

"questa è un'opportunità per recuperare [...] l'affidamento è una sicurezza per non tornare in mezzo alla strada"

Quando si vive l'esperienza del carcere, non sempre si ha effettivo diritto alla famosa "rieducazione" più volte sbandierata dagli articoli di legge; e se è vero che "per il detenuto l'esperienza del carcere può diventare occasione di rieducazione purché si convinca [...] della necessità di cambiare vita", è pur vero che "molti evidenziano anche i limiti dell'istituzione carceraria, le difficoltà degli educatori, le carenze di organico e la sproporzione fra la funzione repressiva, prevalente, e quella rieducativa, marginale, nonostante il dettato costituzionale" (RESICO 2005, 90-91). Quando si ha la possibilità di vedersi concessa una misura detentiva alternativa, la rieducazione diventa realmente centrale, e con essa sopraggiungono le speranze: per esempio di poter trovare un lavoro una volta liberi, non rischiando il rimpatrio a causa della legge Bossi-Fini. Oppure di poter uscire da un giro in cui, spesso per povertà e disperazione, ci si è trovati invischiati, come racconta Pocho:

"... non volevo fare ciò che ho fatto. É stato un errore. Le mie sorelle studiavano e mia madre a stento ce la faceva col suo lavoro, vivevano con i soldi che mandavo io. Quando ho avuto paura di non farcela, ho fatto una scelta del c****

Il problema sorge però col passare dei mesi. Più si va avanti più la condizione di "ristretto" si fa soffocante. Il carcere è un'altra cosa, come affermano i detenuti. Ma, come è stato chiesto a me da Pippo, chiedo uno sforzo di immaginazione al lettore: si pensi ad una vita uguale ogni giorno per mesi, molti mesi. Si ha una sveglia che suona alla stessa ora, un corso da frequentare per la riqualificazione lavorativa. Spesso lontano dagli alloggi, e un paio d'ore libere. Gran parte di queste si trascorrono sui mezzi pubblici per raggiungere il suddetto corso. Ci si ritaglia un po' di tempo per le spese varie, e si deve tornare a casa, in fretta. I ritardi non sono tollerati. Pippo tornava a casa cinque minuti dopo il coprifuoco il giorno

dell'intervista: è stato redarguito puntualmente dall'assistente sociale che mi accompagnava. Una volta a casa... nulla. Solitudine. Se si è fortunati, si può ricevere visita da alcune persone col permesso della polizia tramite richiesta del servizio sociale. Altrimenti nulla. Ci si addormenta in attesa che il ciclo ricominci.

"Una giornata... fantozziana. Casa - lavoro, lavoro - casa. Non esiste altro"

Parola di Christian, il quale nonostante le sue ristrettezze (Christian, come Pocho a Pescara, è appena stato liberato) fossero minime, si è sentito in gabbia come se fosse in galera.

Dobbiamo specificare, a onor del vero, che la situazione detentiva può variare: c'è chi ha qualche ora in più delle canoniche due, chi può usare un mezzo di trasporto proprio, chi può addirittura girare la provincia (senza però uscirne, altrimenti scatta l'evasione!), ma purtroppo vi è anche chi non può nemmeno uscire sul terrazzino a fumare, ci dice Aaron.

In questa eterogeneità, quindi, potrebbe sembrare difficile tracciare un profilo comune. E invece no.

Tutti i detenuti, nessuno escluso, e lo stesso Aaron hanno confermato come le pene detentive alternative, per quanto extramurarie, portino a soffrire oltremodo le limitazioni. Analizziamole nel dettaglio.

3. I "RISTRETTI" E... LA SESSUALITÀ.

Già nel capitolo 2, analizzando i problemi della detenzione intramuraria, è stato approfondito il tema del "sesso recluso". Ho sottolineato come, all'interno del carcere, la sfera sessuale sia totalmente ignorata dagli ordinamenti, in bilico fra la mancanza di un divieto e la mancanza di legittimazione rispetto una innegabile necessità del corpo umano.

Sebbene, di primo acchito, la situazione possa apparire diversa per le pene alternative alla detenzione, in realtà essa rischia di essere addirittura peggiore, a seconda delle circostanze.

Christian è stato il primo a farmi riflettere sulla questione. Nel momento in cui è stato chiamato a parlarmi di un episodio particolare che avesse caratterizzato la sua detenzione extramuraria, il trentino mi ha subito risposto:

"Dal punto di vista sessuale è stato tremendo [...] prima perdi proprio la voglia. Ma poi, dopo qualche mese, se ti torna, è un grosso problema [...] quando hai quei limiti e quelle imposizioni, come fai a cercarti una donna?"

Non è semplice, in effetti. Per quanto una restrizione possa essere blanda, infatti, fra le costanti delle pene alternative alla detenzione extramuraria ci sono il divieto di avere ospiti dopo le ore 20.00 (difficile quindi pensare di dormire con qualcuno), e il non poter essere raggiunto da persone che non siano identificate dalle forze dell'ordine. Inoltre, come riportato poc'anzi, è difficile pensare di poter coltivare una relazione di coppia, a meno che essa non sia preesistente, con limitazioni spaziali, temporali e fisiche così strette.

Lo stesso identico problema è stato sollevato a Pescara, da Eddy e Max. I due hanno sottolineato come la detenzione quasi ti azzeri la vita che avevi precedentemente: amici, mogli, conoscenti, ogni tipo di rapporto diventa più difficile quando si è "ristretti". E in moltissimi casi, a detta di tutti gli intervistati, ci si ritrova ad essere abbandonati, lasciati, dimenticati, persino dai propri compagni e dai/dalle propri/e partner, senza possibilità di costruirsi nulla di nuovo.

Max mi chiede:

"Come avrei potuto avere rapporti [è stato lasciato dalla ragazza un mese dopo che gli è stata comminata la pena, N.d.R.] stando in una casa non mia? Ho da rispettare i limiti della famiglia che mi ospita, più quelli della pena. Ma non possedendo niente, o sto qui [...] o scelgo la galera. Certo, per il sesso non cambierebbe granché..."

Come nel caso della sessualità in carcere, non esistono norme che regolino la possibilità di esplicitare questo importante bisogno fisico a livello extramurario; anzi, "sono esclusi dal beneficio dei permessi premio [ovvero l'unica possibilità per un detenuto di avere rapporti sessuali] gli affidati al servizio sociale, i liberi controllati e i condannati in detenzione domiciliare" (GIUNTA 1987, 138). La legge quindi, incurante dei limiti corporali che impone all'individuo, non si cura minimamente di garantire la sessualità al "ristretto", dimostrando un lassismo privo di senso pratico.

Andrebbero poi considerate tutte quelle situazioni specifiche nelle quali si intersecano più situazioni, creando dei possibili attriti fra norme, buon senso, e corporeità: immaginiamo una situazione in cui una coppia di persone legate sentimentalmente si trovi a essere condannata per lo stesso reato alla medesima misura alternativa alla detenzione: cosa ne é della coppia in quel caso? Prevale lo status di partner e i due vengono assegnati allo stesso domicilio? Oppure prevale la

norma standard secondo la quale non è possibile per un "ristretto" avere contatti con un altro pregiudicato? Si tende magari a separare due partner che delinquono insieme per scoraggiarli a ricadere in tentazione? O magari la coabitazione può favorire la rieducazione? Purtroppo per i "ristretti", non esistono norme che regolino queste situazioni. Da un lato questo è ovviamente comprensibile: non tutto può essere soggetto a disposizioni legislative, e l'eterogeneità dei casi da prendere in esame non consentirebbe mai un quadro normativo veramente completo. Dall'altro lato però, non ci sono teorie, filosofie o correnti di pensiero. Ci sono individui, con i loro bisogni, i loro istinti, i loro corpi che troppo spesso (e a volte con troppa leggerezza) devono basarsi solo sulla discrezionalità di un giudice per ottenere il riconoscimento della propria fisicità.

3.1 Affetti "ristretti"

La sessualità, dal punto di vista fisico, è un istinto molto forte. Meno soggetto a pulsioni, ma altrettanto importante per il benessere psicofisico, specialmente dei "ristretti", è la coltivazione del lato affettivo e familiare.

Abbiamo già toccato l'argomento in precedenza, quando ho sottolineato come la storia dei detenuti sia fatta di abbandoni e di perdite: ciò che non è stato specificato sono i modi differenti con i quali i "ristretti" possono relazionarsi con le famiglie e con i loro amici

In quest'ultimo caso, le risposte sono state univoche: tutti hanno sottolineato come quasi tutti i rapporti di amicizia si siano rotti dopo che nelle loro vite sono subentrati i limiti imposti dalla detenzione.

Interessante in questo senso la testimonianza raccolta nell'alloggio di Pippo:

"Di amici ne avevo tanti, ma gli amici stretti, quelli che erano fratelli [...] mi hanno tutti voltato le spalle. Gli amici stretti sono come le scarpe strette: ti fanno male..."

ma anche il discorso sull'amicizia fatto da Peter:

"...mi hanno voltato tutti le spalle. Da un lato dico che è meglio così, non ne vale la pena [...] nessuno, quando ero in carcere, si è preoccupato per me, e anche quando sono uscito per i domiciliari, nessuno si è più fatto vivo [...] La detenzione ti toglie tutto, sei marchiato per sempre [...] però ti rendi conto della vita vera come funziona e come sono le persone."

Per la famiglia, invece, il discorso è diverso, e le risposte non sono state univoche. In questo caso sono molti i fattori che intervengono nel regolare i rapporti fra consanguinei. La famiglia di Giupo, madre e fratelli, non vuole più vederlo a causa dei reati da lui commessi; Christian, nella detenzione alternativa, ha sviluppato un rapporto molto profondo con sua madre, ma il padre lo ha totalmente disconosciuto; discorso analogo è da farsi per Peter e Pocho: non hanno più rapporti con una parte delle loro famiglie, che a causa della loro condotta deviante, li hanno tagliati fuori.

Va poi sottolineato come per gli stranieri i problemi siano anche maggiori: se non si è fortunati come Pippo, che è riuscito ad ospitare nel suo alloggio A.P.A.S. i suoi genitori, si rischia di subire la sorte che è toccata a Razor che non vede sua madre e le sue sorelle da due anni e mezzo.

La gestione degli affetti, dunque, presenta complicazioni non indifferenti, che ledono profondamente la fisicità e la personalità dell'individuo. I "ristretti", come qualsiasi

essere umano, soffrono lo sradicamento che la pena comporta e le parole di Andraous¹⁴ sono illuminanti, in merito: "nonostante la mia condizione di prigioniero, di uomo in colpa, mi ritengo comunque parte di un insieme, in quanto: sono, vivo, miglioro, perché appunto parte di un'ampia collettività. Senza ciò io stesso non sono più." (2000). I limiti che la detenzione impone alla sfera corporea legata alle affettività di ogni genere, sono tanti e molto forti. La differenza fra carcere e detenzione alternativa però è molto sottile: da un lato il carcere è un ambiente estraneo, che mina la stabilità del detenuto rendendolo spaesato, rendendogli importanti gli affetti; la detenzione alternativa invece, per alcuni versi, è identica alla libertà. Pur nelle restrizioni, dà diritto a una quotidianità: e quando a portata di mano, fuori da una finestra, per le strade della città, la dimensione fisica dell'affettività è vissuta in maniera così semplice, al "ristretto" la limitazione forse pesa più della detenzione stessa. Può sembrare un'eresia quanto ho appena affermato. In mio soccorso, però, ho le illuminanti parole di Pippo, il quale conclude, parlando dei suoi affetti e della sua situazione di "ristretto": "...a volte mi dico: era meglio se restavo in carcere"

_

¹⁴ Vincenzo Andraous è un detenuto del carcere di Pavia, condannato all'ergastolo che da qualche anno usufruisce di permessi premio e di lavoro esterno, rientrando in istituto la sera. Cura un sito, http://web.tiscali.it/Sociale/Vincenzo/andraous.htm, nel quale raccoglie i suoi pensieri e le sue testimonianze inerenti la condizione degli individui in carcere, la pena, il disagio e la devianza. Collabora inoltre con Università, enti pubblici e privati, quotidiani e riviste.

3.2 Vivere da "ristretti" in casa di parenti: opportunità e problematiche

Mi sembra opportuno, a questo punto, offrire una riflessione focalizzata su coloro che hanno, o hanno avuto, la possibilità di scontare la pena presso dei parenti. Sia perché le testimonianze raccolte a riguardo sono state tutte molto simili, sia perché la questione offre spunti diversi e interessanti sull'affettività. Ho parlato, infatti, di parenti che non vogliono più avere a che fare con i rispettivi familiari detenuti. Ma ci sono anche "ristretti" che hanno vissuto o vivono tuttora in casa con dei parenti stretti.

La coabitazione con un individuo che funga da aggancio con la famiglia, è per tanti versi una opportunità: dà speranza, rende più semplice le difficoltà di tutti i giorni (come l'acquisto del cibo), fa avvertire meno la monotonia di giorni tutti uguali e allevia quasi totalmente la solitudine. Per certi versi, ci si sente più "normali", dice Peter:

"se ti serve una parola sincera di conforto, tuo fratello è lì [...] nessuno può conoscerti più di lui, nessuno sa più di lui che puoi farcela ad uscire, che puoi essere migliore".

La pena del contrappasso, però, è quella tremenda di sentirsi un peso: l'altra persona ha una propria vita, che però rischia di essere stravolta, specie se il parente ha una sua famiglia da mandare avanti.

Max sembra vergognarsi moltissimo di parlare di questo aspetto. È l'unico momento dell'intervista in cui non mi guarda mai negli occhi:

"all'inizio è tutto bello [...] ma dopo un po' è tremendo. La polizia ti arriva a casa ad ogni ora [...] tutto in casa si stravolge [...] Cominci a diventare un obbligo e non più un favore a un parente in difficoltà."

Anche Pippo ha vissuto in casa di un cugino, per un periodo. Mi ha confessato di essersi sentito molto a disagio, tanto da aver preferito prendere un'altra strada:

"Io non potevo avere ospiti, la mia punizione me lo impediva [...] questa cosa, però non valeva per me, ma per l'intera casa. Mio cugino e sua moglie non potevano più avere nessuno fra le mura [...] Hanno litigato spesso a causa mia, lei (la moglie del cugino, N.d.R.) organizzava spessissimo cene con le amiche [...] a causa mia si era chiuso tutto. Rischiavo di distruggere una famiglia".

Quando parla dei "limiti della punizione", Pippo si riferisce all'impedimento, comune a tutti i "ristretti", di ricevere visite che non siano autorizzate dalla polizia, di cui abbiamo già parlato. Questa direttiva però, automaticamente, è estesa all'ambiente nel quale ci si trova ad abitare: poco importa dunque alla legge se i limiti sono imposti anche a chi decida di dare ospitalità a un "ristretto". La coabitazione con un individuo libero, dunque, presenta risvolti particolarmente negativi, che inevitabilmente si riversano sul corpo e sulla psiche del detenuto: il senso di colpa crescente e la sfiducia verso il futuro che ne conseguono, portano il "ristretto" non solo ad avvertire di più il senso di prigionia della detenzione alternativa, ma crea addirittura effetti contrari rispetto il fine rieducativo della pena.

Questo anche perché il parente che ospita è la normalità che, implicitamente, i "ristretti" avvertono come

"una presenza che ti giudica, che è lì a ricordarti che sei sbagliato"

e in questo modo nel subconscio del detenuto, il rischio di un auto-etichettamento è altissima. Si potrebbe arrivare a pensare di essere ontologicamente criminali, e a rigettare le possibilità di migliorarsi perché avvertite come inutili rispetto ad un essere immutabile. Inutile dire, poi, quanto le limitazioni rischino di essere avvertite molto di più a livello corporeo rendendo la pena ancor più totalizzante e difficile da sopportare: ad esempio, Max racconta di aver somatizzato il suo disagio in quel periodo, e di aver sofferto di irritazioni cutanee mai avute prima.

4. I "RISTRETTI" E... IL FUTURO

Quando si parla di futuro, ci si rende conto di star toccando l'apice della negatività con i "ristretti". Giupo diventa quasi aggressivo durante l'intervista, sembra prendersela con il mondo intero, convinto com'è che il suo futuro sia "nero". Pocho è appena "entrato" nel suo futuro (è libero da pochi giorni, come specificato), si sente spaesato e si dice "terrorizzato". Nel peggiore dei casi, come mi confessa abbassando gli occhi Razor: "riuscire a vederlo sarebbe già qualcosa".

Quello che però fa davvero riflettere, è il racconto di Pippo, che credo più di tutti i "ristretti" mi abbia fornito spunti importanti per la ricerca. Il ragazzo mi ha appena

offerto un caffè e prepara il tutto con dovizia particolare, che credo nasconda una voglia repressa di essere ospitale con qualcuno. É lì che sorseggia la sua tazza quando gli chiedo come si veda nel futuro. Il suo corpo per un attimo si irrigidisce. Dapprima abbozza un sorriso, poi si sforza di ridere. Poi ancora un po' di silenzio. E infine arriva l'ammissione di non saper rispondere ad una domanda del genere. Pippo, durante la detenzione extramuraria, ha visto scadere il suo permesso di soggiorno. Ha provato a fare ricorso, ma "le cose sono complicate", e al momento si trova ad un punto morto. Ha molta paura di dover tornare nel suo paese per via della legge Bossi-Fini. Dovrà cercarsi un lavoro (ma non è facile con la fedina penale sporca ed essendo albanese), e qualora la sua ricerca abbia un esito negativo, dovrà per forza tornare a casa, dove lo aspetta un padre che non lo ha mai perdonato fino in fondo per aver commesso un crimine, perché a suo dire, gli ha rovinato la reputazione.

Il lavoro, quindi, diventa fondamentale nell'ottica di un "ristretto" per quel che riguarda il periodo che succederà la pena. Ness mi racconta: "quando hai lavoro hai futuro".

In questa frase è condensata la visione di tutti gli intervistati: hanno sbagliato, stanno pagando e sanno che forse continueranno a pagare la loro colpa una volta liberi. L'opportunità di cominciare a lavorare equivale all'effettivo reintegro nella società, al momento nel quale effettivamente poter ragionare sulle possibilità che il futuro offre.

Al di la della sfera lavorativa, però, c'è anche la sfera affettiva che i "ristretti" includono nelle loro preoccupazioni. La maggior parte di queste persone, ha perso tutto, e per tutto intendo ogni cosa: status, lavoro, dignità, libertà, affetti, a volte

diritti; e una delle maggiori preoccupazioni sta proprio nel doversi reinventare, oltre che dal punto di vista lavorativo, anche per quel che riguarda la vita privata e le sue componenti.

Se, come dice Eddy, "la detenzione ti apre gli occhi sul mondo e ti fa capire le cose per come sono", anche il ricostruirsi una socialità, oltre che a una sfera lavorativa, è fonte di incertezza. È difficile mantenere i rapporti con il mondo esterno, chiusi in un carcere, e forse, date le limitazioni imposte alle visite, si è più propensi a perdonare le persone che sembrano averti abbandonato. O, se non altro, si attribuisce l'assenza delle persone importanti alle rigide imposizioni delle istituzioni detentive Questi impedimenti rispetto gli incontri con persone esterne sono meno accentuati per coloro che stanno scontando pene alternative alla detenzione, e chi sceglie di non avere più rapporti con i "ristretti, lo fa più per scelta che non per effettiva mancanza di possibilità. Le pene alternative alla detenzione, dai racconti dei carcerati, sembrano compromettere maggiormente la fiducia nel prossimo da parte dei "ristretti"

5. I "RISTRETTI" E... I CAMBIAMENTI

Leggendo queste testimonianze, si colgono storie di disperazione, di povertà, di incertezze, ma soprattutto di cambiamenti. Le persone che subiscono un regime di reclusione non saranno più le stesse. Per fortuna, però, non sempre questi cambiamenti nel modo di essere sono negativi.

Soprattutto se supportati da un servizio sociale, i "ristretti" hanno la possibilità di essere controllati nella giusta misura, supportati e accompagnati durante il decorso

della propria pena, e educati alla cultura del lavoro qualora essa non sia presente. A.P.A.S., in particolare, svolge questo ruolo con i corsi di reinserimento lavorativo, coadiuvandoli anche con attività extra. Ad esempio, mi riferisce il Dottor Tognotti, A.P.A.S. è solita organizzare passeggiate in montagna, grigliate, attività ricreative di altro genere, occupandosi anche di ottenere i permessi speciali dal carcere affinché questo avvenga. Non solo, dunque, ricollocazione lavorativa e insegnamento di nuovi mestieri spendibili una volta liberi: i "ristretti" possono arrivare a godere di attività pensate su misura per loro, che cerchino di ricostruire quella sfera sociale minata, come detto in precedenza, dalla pena stessa.

Mi ha spiegato Razor:

"Senza l'affidamento ai servizi sociali, non so cosa sarei ora... fossi stato in carcere, una volta fuori non avrei avuto nulla, e sicuramente avrei ricominciato a delinquere. Il carcere non ti dà nulla. L'affidamento è sicurezza per non tornare in mezzo alla strada."

Ben aggiunge:

"L'educatore c'è e non c'è [...] ci sono persone che hanno bisogno di un costante aiuto psicologico, ma quello che ti tocca è una mezz'ora al mese, in teoria [...] ma in pratica c'è chi ne usufruisce per due ore e tu non lo vedi per due mesi. [...] Se stai male devi aspettare tempi pazzeschi".

Anche Pippo sottolinea:

"Se hai bisogno di qualcosa, devi compilare la *domandina* (si chiamano proprio così le richieste che vanno inoltrate alle direzioni del carcere N.d.R.) e devi aspettare che la prendano in considerazione. Passa sempre almeno una settimana [...] sei lì in cella con altri detenuti, hai poco o niente da fare [...] l'unica cosa che puoi imparare è

essere ancor più criminale dagli altri detenuti [...] come sono io invece è diverso. Fuori dal carcere, per questa cosa, è meglio".

Durante la pena detentiva extramuraria, quindi, i cambiamenti positivi non tardano ad arrivare: la funzione rieducativa, più spiccata di quella del carcere, porta i detenuti a convincersi di quanto delinquere sia sbagliato, ma anche di quanto sia più "conveniente" vivere rispettando la legge, guadagnarsi dignitosamente il denaro, subentra quasi naturalmente un senso di rivincita positivo rispetto a quanto, per propria colpa, hanno perso a causa di una condotta errata di vita.

Esiste però anche un'altra faccia della medaglia. Essa deriva proprio dai limiti fisici e dalle ristrettezze che inevitabilmente accompagnano la detenzione. Si estrinseca nel cambiamento non più del mero tratto deviante, ma della personalità e delle sue sfaccettature. A tal proposito, Christian si esprime molto chiaramente:

"Sono sempre stato un uccello notturno, amavo uscire di sera e star fuori [...] adesso non mi va più di uscire la sera e andar per locali, nonostante mi fosse vietato prima. Dovrei aver ancora più voglia, e invece [...] in questo senso non mi riconosco. La cosa mi sta sulle p... mi ha cambiato troppo!"

Anche Pippo dice la sua a riguardo:

"Soprattutto all'inizio, arrivavano controlli sempre, a qualsiasi ora del giorno e della notte (anche Christian ha confermato di aver avuto diverse volte controlli verso le 2 di notte, N.d.R.). Mi hanno reso più intrattabile, diffidente [...] arrabbiato."

In più, c'è la questione dello sport e della necessità del corpo di sfogare energie accumulate: non esistono direttive che garantiscano ai "ristretti" di avere questa

possibilità. Ness, appena prima della mia intervista, ha raccontato di essere stato ricevuto dal dottor Tognotti per chiedere la possibilità di organizzare, fra gli assistiti A.P.A.S., delle partitelle a calcetto; Pippo, quando riesce a guadagnarsi un po' di tempo extra, non manca mai di fare un po' di palestra. Sembra dunque evidente come lo sport potrebbe essere utilizzato come valvola di sfogo per un corpo troppo a lungo limitato fra le mura di una casa, ma sembra altrettanto evidente come questa possibilità dipenda, ancora una volta, dalle disposizioni del giudice di vigilanza, senza alcuna garanzia certa per la corporeità, che scopro sempre più trascurata per i "ristretti".

5.1 "Vivere il corpo" nella pena intra ed extramuraria

Mentre Razor mi parla della sua detenzione extramuraria, e loda l'affidamento al servizio sociale come una benedizione (anche Aaron Giazzon mi ha confermato che l'affidamento è senz'altro la migliore pena alternativa, per il detenuto), fa riferimenti continui alla vita nel carcere. Quando gli chiedo di raccontarmi un episodio chiave che possa essere utile per farmi capire come vive e ha vissuto la sua condizione di "ristretto", lui prende l'iniziativa immediatamente, mi guarda dritto negli occhi, e afferma: "Ti racconto la diversità."

In carcere, da quanto racconta, la sveglia suona alle 8, per tutti. Che si abbia da lavorare, che non si debba fare nulla, che si sia troppo stanchi o malati. Altrimenti scatta il richiamo scritto delle guardie, e si affievolisce la possibilità di accedere a permessi premio o a pene alternative. Si hanno solo tre giorni a settimana decisi dalla direzione per farti la barba, negli altri è proibito. Se lavori in carcere, prendi 1/5 dello

stipendio che prenderesti lavorando altrove, limitando la possibilità di fare acquisti oltre quelli necessari alla sopravvivenza. Anche altri mi hanno parlato del carcere in termini particolarmente critici: c'è chi mi ha raccontato di aver subito guasti della doccia durante il proprio turno, e di essere stato lasciato infreddolito e insaponato dalle guardie (che nemmeno gli hanno concesso di chiudere la finestra sul soffitto), chi mi parla di richieste urgenti di medici soddisfatte dopo ore di attesa, e chi ha racconti ancora peggiori. Il minimo comun denominatore che accompagna questi ricordi in ogni caso, è sempre la scarsa cura, se non proprio la totale noncuranza, della corporeità e della dignità dei detenuti.

Le pene alternative alla detenzione, invece, offrono condizioni migliori di gestione della propria persona, del proprio corpo e del proprio tempo. Però presentano contraddizioni e "vuoti" legislativi che ledono sicuramente in maniera profonda la corporeità del "ristretto". Il vantaggio riconosciuto, pressoché all'unanimità, dagli intervistati, è quello di avere, con la pena extramuraria, un più ampio ventaglio di opportunità per ricominciare la propria vita: la funzione rieducativa, a livello effettivo, sembra essere propria di quest'ultimo tipo di detenzione. Inoltre quel minimo di autonomia concessa (a chi più, a chi meno) dal giudice, consente al "ristretto" di:

"vivere la pena in condizioni umane, di non essere solo un numero [...] aiutandoti a cambiare".

Lo svantaggio che ho percepito dai racconti, è invece quello inerente una scarsa considerazione proprio dei bisogni fisici dell'individuo durante lo svolgimento della pena. In carcere, secondo la già citata sentenza Torreggiani, i detenuti hanno diritto a

otto ore al giorno al di fuori della cella, e all'esterno della struttura detentiva vi è almeno un campo da calcio a sette in cui ai detenuti è consentito giocare: come può un "ristretto" avere la stessa possibilità, quando la maggior parte di loro ha soltanto un paio d'ore (al netto dei corsi obbligatori, come già specificato) al giorno? E ancora, un detenuto in carcere, durante le ore di colloquio, ha la possibilità di vedere chiunque, anche un parente o un amico che abbiano avuto guai con la giustizia. Come mai questa possibilità è preclusa ai detenuti extramurari? In A.P.A.S. mi riferiscono, inoltre, come alcuni dei loro alloggi siano in coabitazione: due detenuti potrebbero vivere insieme perché il giudice competente lo giudica "tollerabile" per il fine rieducativo. Come spiegare questa contraddizione che impedisce un contatto e ne consente un altro, a parità di condizioni problematiche con la giustizia? Queste criticità non sono indifferenti: il direttore Tognotti mi spiega come i gradi di restrizione varino da soggetto a soggetto. Razor ha dimostrato di potersi gestire anche con limitazioni molto blande. Ma, richiamando alla mente quanto detto a inizio capitolo e cioè che non si può uscire sul terrazzo nemmeno per fumare, non possiamo forse asserire che, con troppa facilità, si rischia che "... la differenza con la galera sono solo le sbarre"? (Pippo)

6. I "RISTRETTI" E... IL CORPO INTRAPPOLATO

A conclusione di questo iter, posso dire di aver raccolto testimonianze e materiale tale da permettermi di capire sia in che modo i "ristretti" vivano sulla propria pelle questa loro condizione, sia in che modo il corpo risenta dei limiti imposti dalla legge nel caso di pene alternative alla detenzione.

Le interviste sono state condotte tutte in luoghi differenti fra loro: abitazioni private, alloggi in dotazione del servizio sociale, ufficio A.P.A.S. ed alcune anche per strada, come fosse una normale conversazione fra cittadini liberi e senza vincoli. Alcuni dei miei intervistati vivono da soli, altri in coabitazione. Per quello che si sono sentiti di raccontarmi, hanno reati piuttosto diversi alle spalle. Mi sono confrontato con i punti di vista tanto di italiani, quanto di stranieri. Ho documentato ristrettezze e limitazioni blande, quanto situazioni più complesse, ed anche qualcuno che si è appena riappropriato della libertà.

In ogni caso, quello che gli intervistati mi hanno trasmesso con le loro parole è un senso di oppressione quasi claustrofobica.

Non sembrano, dunque, le sbarre, i poliziotti penitenziari, la presenza costante del controllo dell'istituzione a intrappolare il corpo, quanto la consapevolezza della detenzione in quanto tale.

Gli intervistati, specie quelli contattati tramite A.P.A.S. sono consapevoli che la loro è una opportunità: nessuno mette in dubbio che le loro effettive possibilità di rieducazione siano maggiori attraverso una pena alternativa alla detenzione. Quello che stupisce però, è che fisicamente essi si sentano comunque in una prigione. La ristrettezza, unita al senso di colpa generato da numerosi fattori, porta ad una sofferenza acutissima, ed è il corpo il primo a pagarne le spese.

Si parte dalla somatizzazione, ovvero quel "fenomeno a causa del quale la persona colpita manifesta un'importante sofferenza psichica mediata da sintomi somatici" (Enciclopedia medica Treccani, 2010); il corpo risente particolarmente dello stato di restrizione, specialmente quando alla pena non si accompagnano attività formative (o

lavorative), e ludico-sportive. Il senso di colpa e la preoccupazione per il futuro sono sicuramente le cause più importanti della somatizzazione; nel caso in cui si sia stranieri, con famiglie lontane, il primo pensiero va sempre a loro, all'aiuto che non si sta dando, alla delusione, alle preoccupazioni che stanno loro infliggendo. Il corpo del "ristretto" soffre di indebolimento, di perdite di sonno e di concentrazione, e nel peggiore dei casi di rash cutanei (come Max) o addirittura di sindromi del tutto simili a quelle detentive (descritte nel cap. 1) come capita, tuttora, a Ben.

Altra fonte importante di sofferenza fisica per il "ristretto", è quella dello stretto contatto con la "normalità". La possibilità di frequentare luoghi pubblici (con l'eccezione dei bar o altri posti in cui è consentito consumare alcolici, obbligatorio per ogni pena alternativa alla detenzione), se da un lato è una fonte di scarico di tensione accumulata presso i domicili, dall'altra acuisce la sofferenza per una normalità percepita come "altro da sé", e rafforza i sensi di colpa di chi sa di aver commesso un errore. Fisicamente, la maggior parte dei "ristretti" é apparsa schiva, intimidita, un po' rassegnata a vivere alla giornata. Altri invece, con frustrazioni forse più forti e con meno consapevolezza di aver sbagliato (Giupo addirittura si è proclamato innocente e vittima di errori giudiziari multipli), sono sembrati irrequieti, al limite dell'aggressività nel tono di voce, ed è apparsa evidente la gestualità nevrotica, a simboleggiare la "claustrofobia" dei limiti entro i quali stanno stretti.

La terza, grande, influenza corporea della ristrettezza, è quella derivante dal senso di perdita. In alcuni casi non si ha più famiglia, in tutti non si ha più idea di come sarà il futuro. Le restrizioni imposte, l'individuo le proietta non solo su di sé fisicamente, ma anche su tutto ciò che lo circonda: ci si sente abbandonati, etichettati, senza speranza. Paura, ansia e incertezza sono tre termini usati spesso nell'arco delle

interviste, per descrivere le proprie sensazioni riguardo l'essere "ristretti" e quel che ne conseguirà; La percezione di non avere più nessuno, o quasi, vicino, è sicuramente un deterrente per qualsiasi tipo di reazione a questo sconforto: il "ristretto" non solo ha la sensazione di aver sbagliato, nella maggior parte dei casi, ma sente anche di essere abbandonato al suo destino di deviante, in quanto tale. Il fine rieducativo, in questo caso, rischia di venire meno, così come l'impegno nel rispettare i limiti della pena alternativa alla detenzione. Pippo mi dice che a volte ha pensato di "evadere", non tornando più all'alloggio A.P.A.S. perché si sente spesso come se nulla avesse più importanza.

Altra perdita importante è quella della reputazione: tutti i ristretti, specialmente Giupo, hanno sottolineato come loro abbiano "perso la faccia" con tutti. I loro volti, i reati che gli sono imputati e di cui si vergognano, sono lì sui giornali, nelle televisioni, creando una sorta di gogna mediatica che li condanna ancor più della pena stessa. Per quel che ho potuto vedere, specialmente nei luoghi pubblici, i "ristretti" cercano quasi di sembrare invisibili, probabilmente per la paura di essere giudicati ancora e ancora. Camminano di fretta se sono in luoghi pubblici (anche se non sono in ritardo per il rientro), e in generale tengono tutti lo sguardo basso quando si tocca argomenti inerenti il proprio reato, del quale non parlano quasi mai direttamente, utilizzando invece i termini "errore" "sciocchezza" "sbaglio". Qualora essi non siano condizionati, nelle loro reazioni corporee, dalla vergogna, sono pervasi da rabbia quasi cieca verso le istituzioni e verso gli altri, colpevoli di averli abbandonati, di giudicarli in continuazione, e di costringerli in una "prigionia nella prigionia" che non meritano, perché non collegata con il loro reato, non rieducativa, e non dignitosa dei diritti dei "ristretti", in quanto esseri umani.

CONCLUSIONI

La detenzione è una privazione di libertà, non di diritti. La Costituzione Italiana agli art.2, 3 e soprattutto l'art.27, la legge 354 del 1975, le "Standard minimum rules for the treatment of prisoners e Basic principles for the treatment of prisoners" dell'ONU, le varie sentenze UE (Sulejmanovic, Torreggiani...), rimarcano come ci siano delle tutele inalienabili per ogni singolo individuo, a prescindere dalla sua condizione di detenzione.

Possiamo essere d'accordo nel dire che chi ha sbagliato debba pagare: "Quando la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile" (BECCARIA 2010, 71). Ma se da un lato è vero che "ogni pena debba essere necessaria, al fine di essere giusta" è anche vero che "una pena eccedente sarà al più giusta a quel solo grado al quale è necessaria. E al di là sarà ingiusta." (ROMAGNOSI 1841, 131).

Il nodo fondamentale è proprio questo: qual è il limite da non sconfinare affinché una pena non risulti "ingiusta"?

Il discorso richiederebbe riflessioni di carattere storico, giuridico, sociologico, filosofico, e non solo; quindi non è questa la sede per una simile discussione.

Attraverso la mia Tesi di Laurea però posso dire di aver raccolto – testimonianze che parlano di un'evidente carenza di giustizia in presenza di pene alternative alla detenzione: le principali criticità riguardano il mondo in cui si tiene conto del corpo del "ristretto" e dei suoi bisogni.

Come affermato in precedenza, non è mai stato mio interesse o obiettivo dare un giudizio di valore sulla pena alternativa alla detenzione, alla pena in generale, o al carcere. Ho voluto sottolineare, invece, come ci sia ampia disattenzione rispetto alla dimensione corporea e alle relazione tra corpo, spazio e "altri" all'interno della complessa architettura giuridica e sociale che sorregge l'istituto della pena alternativa alla detenzione. Non é stata mia intenzione, dunque, negare i vantaggi che potrebbe derivare da un ricorso più diffuso a tale pena ai fini di una rieducazione dei detenuti e a vantaggio delle stesse strutture carcerarie.

Quel che, al netto di queste considerazioni, emerge dalla mia ricerca, è un dato inquietante: i detenuti, nonostante si sentano "fortunati" ad avere la possibilità di scontare la propria pena fuori dalle mura di un carcere che "non ti da niente per farti cambiare" (GIAMMELLO, MERCURIO & QUATTROCCHI 2013, 86), sentono fisicamente poco dignitosa e corporalmente lesiva la pena alternativa alla detenzione.

Avrei pensato, in un primo momento, che i risultati delle interviste potessero dare risposte diverse: "ristretti" consapevoli dell' opportunità rappresentata dalla pena alternativa, con la possibilità di imparare un mestiere, con retribuzioni maggiori rispetto quelle percepite lavorando in carcere, che magari riescono anche ad ottenere un alloggio da un servizio sociale evitando grosse spese di affitto. Ma nonostante queste particolarità siano state effettivamente registrate con entusiasmo nel corso delle mie interviste, il dato inquietante riporta l'esistenza di una prigione nella prigione, il cui soggetto è innanzitutto il "ristretto" con il suo corpo di cui sono negati alcuni bisogni psicofisici. Il corpo, di fatto, è un estraneo nella legislazione, per gli "addetti ai lavori", e dato ancor più grave, nei ragionamenti delle istituzioni, nel decorso della pena intramuraria, quanto nelle pene alternative alla detenzione.

Ciò che, purtroppo, sulla carta resta un vuoto legislativo, in pratica diventa una pena accessoria che quasi richiama il supplizio fisico tanto avversato da Foucault, quasi una "piccola tortura" a sentir parlare loro, i "ristretti". Perché pur riconoscendo che la loro è una opportunità di cui sono grati, tutti però soffrono sulla propria pelle delle privazioni non necessarie, che riducono il senso di umanità ma soprattutto il fine rieducativo della pena stessa: dato ancor più grave questo, se si pensa che le pene alternative alla detenzione sembrano preferibili (anche agli stessi "ristretti", non solo alle istituzioni) proprio per il loro lato spiccatamente rieducativo.

Christian, durante le interviste, mi ha fornito uno spunto molto interessante a riguardo: premettendo che "il sistema é giusto" e che le "pene alternative sono fantastiche", forse bisognerebbe ragionare su una "maggiore personalizzazione" delle stesse. La detenzione domiciliare, ad esempio, ti pone davanti all'opportunità di vivere fuori dal carcere, di lavorare, e di avere qualche ora libera per stare all'aria aperta, ma qualora non sia supportata da un servizio sociale come A.P.A.S. o da un familiare (generando in quest'ultimo caso tutti i problemi di convivenza analizzati nel capitolo 4), può diventare addirittura un problema. Un "ristretto" che infatti debba pagarsi l'affitto di un appartamento, con i relativi costi cui si sommano le altre spese, viene ben presto a confrontarsi con il rischio di povertà, e quindi con condizioni che possono riportarlo a delinquere.

"Il rischio", conclude Christian, è che "la pena non sia più rieducativa, perché in alcuni casi ti pone di nuovo di fronte alla disperazione." Credo quindi che per ogni detenuto con una pena alternativa alla detenzione, dovrebbe esserci necessariamente alle spalle non solo una decisione del giudice sulla base delle norme vigenti, ma anche uno studio psico-sociale che vada ad inquadrare il futuro "ristretto" rispetto le

sue possibilità economiche, le sue relazioni affettive e le sue condizioni psico-fisiche. Sarebbe certo un compito complesso, ma una pena *ad hoc*, probabilmente, garantirebbe sia la sicurezza della pena, sia il conseguimento del fine rieducativo.

C'è chi potrebbe obiettare che la vita della pena alternativa, in quanto tale, è e deve essere fatta di privazioni. Ma se, da un lato, ci sono limiti comprensibili e condivisibili (può essere opportuno per esempio vietare la frequentazione di alcune tipologie di luoghi pubblici), ce ne sono altri che invece non sembrano avere alcuna giustificazione, come ad esempio il divieto totale di poter ospitare qualcuno in casa dopo le ore 20:00. Considerando, infatti, che le forze dell'ordine hanno totale discrezionalità rispetto il controllo dei "ristretti", e che (come confermato da questi ultimi), le visite della Polizia sono frequenti nelle ore notturne, perché viene di fatto vietata la possibilità ad una coppia di vivere insieme le ore notturne, incidendo sulla loro vita privata in primo luogo e, a lungo termine, decretando con ogni probabilità la fine della relazione, da quanto mi è stato raccontato?

Un'ipotesi potrebbe essere quella di raccogliere le generalità, tramite le forze dell'ordine, del/la partner del "ristretto", e consentirgli/le (se incensurato/a), un accesso maggiore o comunque privilegiato nella quotidianità persona su cui grava una pena alternativa. La stabilità di coppia, tanto minata dai limiti della "ristrettezza", sarebbe forse maggiormente salvaguardata, e con essa non solo tutti i bisogni psicofisici ad essa collegata (affettività, sessualità, contatto con realtà positive e di non-detenzione), ma l'individuo ne trarrebbe giovamento anche in termini di riabilitazione.

La mia Tesi di Laurea ha cercato di dimostrare come il raggiungimento del fine rieducativo anziché essere associato ad un controllo rigido o ad un esercizio particolarmente duro di potere, ha a che fare innanzitutto con il benessere di chi la pena la vive tutti i giorni, e dovrebbe essere l'oggetto della riabilitazione sociale. Sicuramente ai bisogni che ho deciso di prendere in considerazione, ce ne sono altri che, per la vastità e la complessità dell'argomento sulla pena, non sono riuscito ad approfondire.

Solo continuando con questo tipo di studi, la formula per una pena tanto giusta quanto equa, immediata, rieducativa e dignitosa, potrà essere effettivamente ricavata.

Data però l'attualità e la gravità della situazione inerente le detenzioni, credo di aver contribuito alla discussione su aspetti poco esplorati di una questione tanto attuale quanto critica.

ALLEGATO

DOMANDE PER GLI INDIVIDUI SOGGETTI A MISURE DETENTIVE.

- 1. Come sta vivendo questa sua esperienza detentiva? ("Cosa significa per lei vivere in una condizione di "libertà vigilata"?)
- 2. Come trascorre una giornata-tipo?
- 3. Come vive le sue attuali relazioni con la sua famiglia d'origine, le sue amicizie, i suoi affetti in generale?
- 4. Mi potrebbe descrivere una situazione o raccontare un episodio accaduto che lei ritiene particolarmente rappresentativo di questa sua esperienza detentiva?
- 5. Come vede e si vede nel futuro?
- 6. C'è altro che vorrebbe aggiungere e che non sia stato trattato nel corso di questa intervista?

DOMANDE PER IL DIRETTORE APAS

- 1. Quali sono di preciso le modalità di intervento di APAS?
- 2. Quali spazi mettete a disposizione degli individui soggetti a misure detentive?
- 3. Sono previste possibilità e spazi di incontro con la famiglia d'origine, amicizie e affetti in generale?
- 4. Per quello che Lei può riscontrare dal suo operato con APAS, come viene vissuta la limitazione di spazi ed esperienze imposta agli individui soggetti a misure detentive?

- 5. Di quali spazi in più può godere un individuo che si affidi alla vostra Associazione? Con quali vantaggi?
- 6. Secondo Lei IN CHE MODO le leggi che gli individui soggetti a misure detentive devono osservare agevolano il reinserimento sociale? Cosa ritiene andrebbe cambiato o rivisto, in questo senso?
- 7. C'è altro che vorrebbe aggiungere e che non sia stato trattato nel corso di questa intervista?

BIBLIOGRAFIA

- ACKER, Joan. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. *Gender and Society vol. 4 n.* 2 (Giugno). pp 139-158. New York: Sage Publications Inc.
- ADDEO, Felice & MONTESPERELLI, Paolo. 2007. Esperienze di analisi di interviste non direttive. Roma: Aracne Editore.
- ANDRAOUS, Vincenzo. 29 giugno 2000. Prima-durante-dopo. In http://web.tiscali.it/Sociale/Vincenzo/andraous.htm
- ARCHIVIO DI STATO. 2 agosto 2008. Il carcere e la pena in Italia. In http://www.ristretti.it
- ARDITA, Salvatore. 18 Gennaio 2006. Assistenza ai malati psichiatrici nelle strutture detentive. Relazione per la Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica.
- BAGNASCO Arnaldo, BARBAGLI Marzio & CAVALLI Alessandro. 1997.
 Corso di sociologia. Bologna: Il Mulino Editore.
- BACCARO, Laura. 2007. Lo spazio del tempo, ovvero le dimensioni della corporeità reclusa per r-esistere. Relazione presentata alla conferenza "Violenza, vari aspetti di un fenomeno polimorfo". Padova.
- BARBIER, René. 2008. La ricerca-azione. Roma: Armando Editore.
- BECCARIA, Cesare. 2010. Dei delitti e delle pene. Milano: R.C.S. Quotidiani S.p.A.
- BERTI, Chiara & PAJARDI, Daniela. 2000. L'esperienza detentiva. In QUADRIO
 Assunto, *Nuovi scenari della psicologia giuridica*. Milano: Pubblicazioni dell'
 I.S.U. Università Cattolica.

- BICHI, Rita. 2002. L'intervista biografica: una proposta metodologica. Milano:
 Vita e Pensiero Editrice.
- BOLINO, Giuseppe & DE DEO, Alfonso. 1970. Il sesso nelle carceri italiane.
 Milano: Feltrinelli editore.
- BONAZZI, Giuseppe. 2008. *Storia del pensiero organizzativo*. Milano: FrancoAngeli editore.
- BORGATTA, Edgar F. & MONTGOMERY, Rhonda J.V. 2000. Encyclopedia of sociology. New York: MacMillian Reference.
- BRITTON, Dana M. 1997. Gendered Organizational Logic: Policy and Practice in Men's and Women's Prisons. *Gender and Society vol. 11 n. 6.* (Dicembre). pp. 796-818. New York: Sage Publications Inc.
- BRUNI, Attila. 2003. Lo studio etnografico delle organizzazioni. Roma: Carocci Editore
- BUFFA, Pietro. 2008. Alcune riflessioni sulle condotte auto aggressive poste in essere negli istituti penitenziari italiani. Rassegna Penitenziaria e Criminologica n.
 3. pp. 7-64.
- BUFFA, P. 2011. Il suicidio in carcere: diffondere la riflessione per migliorare la prevenzione. In *Quaderni ISSP n. 8 "La prevenzione dei suicidi in carcere"*. pp. 7-32.
- CAMPELLI Enzo, FACCIOLI Franca & al. 1992. Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia. Milano: Feltrinelli Editore
- CANEVELLI, Paolo. 2000 Il commento al Nuovo regolamento recate norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. Diritto Penale e Processo n 10. (Ottobre).

- CANTARELLA, Eva. 1991. I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Milano,
 Feltrinelli Editore
- CARDANO, Mario. 2011. *La ricerca qualitativa*. Bologna: Il Mulino Editore.
- CARDANO, M. 2001. Etnografia e riflessività. Le pratiche riflessive costrette nei binari del discorso scientifico. *Rassegna Italiana Di Sociologia 2* (aprile-giugno). pp.173-204. Bologna: Il Mulino Editore.
- CARELLI, Giuseppe. 2002. *Il cerchio e la bilancia. L'oggetto e gli strumenti della valutazione obiettiva*. Milano: FrancoAngeli Editore.
- CASTELLI, Marco. 2007. *Indagare col questionario Introduzione alla ricerca sociale di tipo standard*. Milano: Vita e Pensiero Edizioni.
- CATALANO, Gregorio & MAZZERBO, Carlo. 2013. Ne vale la pena. Gorgona, una storia di detenzione, lavoro e riscatto. Roma: Nutrimenti Editore
- CATALDO, Evelina. 2011. Giustizia: la riforma penitenziaria del 1975... ancora oggi attuata a metà. *Il Riformista*. Agosto 14.
- CERAUDO, Francesco. 2002. La sessualità in carcere: aspetti psicologici, comportamentali ed ambientali. Relazione presentata alla conferenza "Carcere: salviamo gli affetti". Padova. 10 Maggio.
- CERAUDO, F. & GIUGLIANO Doady. 2008. Lisistrata Incatenata. Da "le Mantellate" ai giorni nostri. Mezzo secolo di sopravvivenza carceraria al femminile. Pisa: Archimedia Communications Edizioni.
- CICERONE, Marco Tullio, 1952. *De re publica: libro I.* Firenze: Vallecchi Editore.
- CIPOLLA, Costantino. 2003. Il ciclo metodologico della ricerca sociale. Milano,
 FrancoAngeli Editore.

- CIPRIANI, Roberto. 2008. L'analisi quantitativa. Teorie, metodi, applicazioni.
 Roma: Armando Editore.
- CIUCCI, Filippo. 2012. L'intervista nella valutazione e nella ricerca sociale.
 Milano: FrancoAngeli Editore.
- COMTE, Auguste. 1967. Corso di filosofia positiva. Torino: Utet Edizioni.
- CONCATO, Giorgio & RIGIONE, Salvatore. 2005. Per non morire di carcere.
 Milano: FrancoAngeli Editore.
- CORBETTA, Piergiorgio. 1999. Metodologia e tecniche della ricerca sociale.
 Bologna: Il Mulino Editore.
- COZZA, Michela & GENNAI, Francesca. 2009. Il genere nelle organizzazioni.
 Roma: Carrocci Editore.
- D'ACCARDI, Alessandra & SALERNO, Alessandra. 2004. La genitorialità negata: il vissuto della maternità all'interno dell'istituzione penitenziari. In DI VITA Angela Maria e SALERNO A. *Genitorialità a rischio. Ruoli, contesti e relazioni*. Milano: FrancoAngeli Editore
- DE BEAUMONT, Gustave & DE TOCQUEVILLE, Alexis. 1845. "Du système pénitentiaire aux États Unis et de son application". Parigi: Librairie de Charles Gosselin.
- DE LILLO, Antonio. 2010. Il mondo della ricerca qualitativa. Torino: Utet Edizioni.
- DEMARIA, Cristina. 2003. *Teorie di genere. Femminismo, critica postcoloniale e semiotica*. Milano: Bompiani Editore.
- FADDA, Maria Laura. 2010: *La detenzione femminile: questioni e prospettive*. In "persona e danno", www.personaedanno.it/cms/data/articoli/018430.aspx.

- FESTA, Roberto. 1989. Diritto penitenziario. L'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena. Napoli: Simone Edizioni
- FOUCAULT, Michel. 1976. Sorvegliare e punire. Torino: Giulio Einaudi Editore
- GALVANO, Raimondo. 2013. Il potere nell'era dell'incertezza: l'attualità del pensiero di Crozier. http://www.istitutodipolitica.it/wordpress/2013/05/03/il-potere-nellera-dellincertezza-1%E2%80%99attualita-del-pensiero-di-crozier/. (3 maggio 2013)
- GALLO, Ermanno. 1994. "Il sesso recluso": un'indagine sulle carceri francesi.
 Marginalità e Società: Devianza ed emarginazione, nuova serie. n. 27. pp. 108-132.
- GIAMMELLO Vincenzo, MERCURIO Alessandra & QUATTROCCHI Gaetano.
 2013. Il lavoro nel carcere che cambia. Milano: FrancoAngeli Editore
- GIUNTA, Francesco. 1987 *Commento art. 9, Legge 10 ottobre 1986, n. 663*, cit., p. 138. In "Legislazione Penale".\
- GOFFMAN, Edwin. 2001. Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza. Torino: Einaudi Editore.
- GOFFMAN, E. 1979. Gender advertisements. New York: Harper & Row Publishers
- GONIN, Daniel. 1994. *Il corpo incarcerato*. Torino: EGA-Edizioni Gruppo Abele
- GHERARDI, Silvia. 1998. Il genere e le organizzazioni. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- GHERARDI, S. & POGGIO, Barbara. 2003. Donna per fortuna, uomo per destino.
 Il lavoro raccontato da lei e da lui. Milano: Etas Editore.

- HARTMAN, Heidi. 1976. Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by Sex.
 Signs, Vol. 1, No. 3, Women and the Workplace: The Implications of Occupational.
 (Primavera) pp. 137-169. The University of Chicago Press
- HOBBES, Thomas, 2005. *Leviatano*. Roma: Editori Riuniti.
- IANNELLA, Pasquale. 2011. La prevenzione delle condotte auto aggressive: il fenomeno dei suicidi in carcere. In *Quaderni ISSP n. 8 "La prevenzione dei suicidi in carcere"*. pp. 91-104.
- LANGELLA, Chiara. 2002. Sessualità femminile e carcere. Quale Psicologia n. 20
 (Giugno). pp. 292-295. USPI
- LESAGE DE LA HAYE, Jacques. 1992. La Guillotine du sexe. Parigi: Les Editions du Monde Libertaire
- LIMOCCIA, Leandro. 2012. Diritto penitenziario e dignità umana. Napoli:
 Edizioni Scientifiche Italiane.
- LOVATO, Andrea. 1994. Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano. Bari: Cacucci editore
- MACHIAVELLI, Niccolò. 1995. *Il principe*. Milano: Fabbri Editore
- MARTIN, Patricia Yancey. 2004. Gender as social institution. Social Forces vol.
 82 n. 4. (Giugno). pp 1249-1273. Oxford: Oxford University Press
- MARX, Karl. 1998. Manifesto del partito comunista. Roma: Meltemi Editore
- MELOSSI, Dario & PAVARINI, Massimo. 1977. Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario. Bologna: Il Mulino editore.
- MOSCONI, Giuseppe. 1998. Dentro il carcere oltre la pena. Padova, Cedam Editore.

- MOSCONI, G. 2005. Il carcere come salubre fabbrica della malattia. In CONCATO, Giorgio e RIGIONE, Salvatore. Per non morire di carcere.
 Esperienze di aiuto nelle prigioni italiane tra psicologia e lavoro di rete. Milano: FrancoAngeli Editore
- PARETO, Vilfredo. 1919. Manuale di economia politica con una introduzione alla scienza sociale. Milano: Società Editrice Libraria.
- PARSONS, Talcott, 1995. *Il sistema sociale*. Torino: Einaudi Editore.
- PATTON, Micheal Quinn. 2002. Qualitative Research & Evaluation Methods.
 New York: Sage Publications.
- PLATONE. 2007. *La repubblica*. Roma: Armando Editore.
- RICOLFI, Luca. 1997. La ricerca qualitativa. Roma: Carocci editore
- REICH, Wilhelm. 1972. La rivoluzione sessuale. Milano, Feltrinelli Editore.
- RESICO, Domenico. 2005. Diversabilità e integrazione: orizzonti educativi e progettualità. Milano: FrancoAngeli Editore.
- ROMAGNOSI, Gian Domenico. 1841. *Opere di G.D. Romagnosi: 4.1: scritti sul diritto penale*. Milano: Perelli e Mariani Editori
- RUTIGLIANO, Enzo. 2001. Teorie sociologiche classiche. Torino: Bollati Boringhieri Editore.
- ROUSSEAU, Jean Jacques. 1956. Del contratto sociale o principi del diritto politico. Roma: Laterza Editore.
- SALVATI, Antonio. 2009. L'evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia.
 Amministrazione in cammino. pp. 1-29.
 http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
- SANTORO, Emilio. 2004. Carcere e società liberale. Torino: Giappichelli Editore.

- SASSATELLI, Roberta. 1999. Plasticità corpo e potere. *Rassegna Italiana di Sociologia 4* (Ottobre-Dicembre). pp. 627-250. Bologna, Il Mulino Editore.
- SCANU, Cristina. 2013. *Mamma è in prigione*. Milano: Jaca Book Editore.
- SILVERMAN, David. 2002. *Come fare ricerca qualitativa*. Roma, Carocci Editore.
- STATERA, Gianni. 1982. Metodologia e tecniche della ricerca sociale. Palermo:
 G.B. Palumbo & C. Editore.
- TROBIA, Alberto. 2005. *La ricerca sociale quali-quantitativa*. Milano: FrancoAngeli Editore.
- TUSINI, Stefania. 2006. La ricerca come relazione. L'intervista nelle scienze sociali. Milano: FrancoAngeli Editore.
- WEBER, Max. 1968. Economia e società, teoria delle categorie sociologiche.
 Milano: Edizioni di Comunità.
- WEISSER, Michael R. 1989. Criminalità e repressione nell'Europa moderna.
 Bologna: Il Mulino Editore.
- WEST, Candace & ZIMMERMAN, Don H. 1987. Doing Gender. Gender and Society vol. 1 n. 2. pp. 125-151. New York: Sage Publications Inc.
- WRIGHT MILLS, Charles. 1973. La élite del potere. Milano: Feltrinelli Editore
- ZANUTTO, Alberto. 2008. Liberare La Ricerca. In CIPRIANI, Roberto (ibid)
- ZIMMER, Lynn. 1987. How women reshape the prison guard role. *Gender and Society vol. 1 n. 4.* (Dicembre). pp. 415-431. New York: Sage Publications Inc.